

Ai Segretari Generali Regionali
Al Comitato Esecutivo Nazionale
Alle Strutture Regionali

**Oggetto: Conferenza Nazionale Organizzativa/Consiglio Generale FLAEI-Cisl del 25
Giugno 2019 - Invio documentazione**

SINTESI

Trasmettiamo in allegato la documentazione distribuita durante i lavori della Conferenza Organizzativa/Consiglio Generale del 25 Giugno 2019.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale

Allegati:

- Relazione del Segretario Generale Carlo Meazzi
- Allegato alla relazione "*Prospettive organizzative*"
- Ordine del Giorno
- Statuto FLAEI-Cisl
- Dati Statistici Quadri sindacali FLAEI 2015 ÷ 2019
- Partecipare
- Il Lavoratore elettrico

**NOI CISL
SIAMO**
#noiCISLsiamo

**NELLE PERIFERIE
CON I GIOVANI PER IL LAVORO**

Relazione della Segreteria Nazionale FLAEI
Presentata dal Segretario Generale
Carlo MEAZZI

Consiglio Generale FLAEI – CISL

Roma, 25 giugno 2019

Sommario

Introduzione:

<i>Shalôm</i>	1
<i>Pastore Giulio</i>	2
<i>Al via la beatificazione del partigiano "Bisagno" - Aldo Gastaldi "Bisagno", primo partigiano d'Italia e medaglia d'oro della Resistenza</i>	7

Relazione:

PROGETTO POLITICO ORGANIZZATIVO DI STABILITÀ

<i>Premessa</i>	10
<i>I nuovi orizzonti della Rappresentanza</i>	15
<i>Orgogliosi della nostra storia e consapevoli</i>	17
<i>Conclusioni</i>	19

Shalôm

Dimensione letteraria del termine ebraico Shalôm.

Nella sua forma verbale può assumere il significato di PAGARE-RIPAGARE, come nell'espressione *lebab shalem*, che significa "cuore che paga", nel senso di cuore riconoscente (al Signore).

L'espressione "fare shalom" è talvolta sinonimo di "stipulare un accordo, un patto".

Nel Salmo 85,11 Shalôm fa coppia con giustizia, per descrivere la pienezza dei beni messianici: "Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno...".

Si intuisce che Shalôm significa qualcosa di più che assenza di discordia. Shalôm rimanda ad un tutto che combacia, nulla che manca e nulla di rotto. Proprio come la pace nel mondo indica che non ci sono guerre tra le nazioni e discordie tra i popoli, il termine biblico Shalôm indica che non vi sono guerre dentro di noi, che non v'è lotta tra le due parti divise della nostra anima. **Augurare Shalôm a qualcuno vuol dire augurargli la benedizione dell'integrità, dell'interezza; vuol dire che l'augurio più grande che possiamo fare ad una persona è augurargli di integrare l'impulso al male che abbiamo dentro di noi con il grande desiderio di bene.**

Colui che desidera essere una **persona Shalôm**:

- sa venire a patti con i propri limiti e sa chi è che cosa può o non può fare;
- sa essere abbastanza coraggioso da abbandonare i sogni impossibili senza per questo sentirsi fallito;
- sa donare sé stesso, il proprio tempo, la propria forza agli altri senza sentirsi sminuito nel farlo;
- sa che in Dio e nei fratelli può trovare abbastanza energia per affrontare le situazioni difficili della vita e sopravviverele.

Questo tipo di persone, nella prospettiva della spiritualità proposta dal termine ebraico Shalôm, possiedono integrità.

Essere persone Shalôm significa saper stare davanti a Dio con tutti i nostri difetti e le nostre virtù, e comprendere che siamo accettabili; significa superare il bisogno di fingere di essere perfetti e la paura di venire rifiutati perché non lo siamo; significa non permettere che gli inevitabili momenti di debolezza divengano parte permanente del nostro carattere; significa sapere che essere umani è così difficile che è impossibile non sbagliare mai.



PASTORE, Giulio

di Andrea Ciampani - Dizionario Biografico degli Italiani

PASTORE, Giulio. – Nacque a Genova il 17 agosto 1902 da Pietro, operaio, e da Teresa Pastore.

Entrambi i genitori erano emigrati dalle valli novaresi. Tornata la famiglia in Valsesia, il padre invalido fu costretto a vendere lunari come ambulante, mentre nel 1905 la madre iniziò a lavorare a cottimo per la fabbrica Manifattura Lane.

Giulio frequentò la scuola ad Aranco e il circolo educativo di Borgosesia; nel 1914 entrò a lavorare in fabbrica insieme alla madre, senza per questo rinunciare allo studio. La sua aspirazione all'emancipazione sociale fu alimentata dall'inserimento nel tessuto cattolico della valle; sostenuto dal clero locale, nel 1918 partecipò alla fondazione del circolo Giosuè Borsi di Varallo Sesia. Licenziato dalla fabbrica nel 1919, Giulio fu riassunto poco dopo la morte del padre; nell'aprile 1920, tuttavia, fu lui a lasciarla per trasferirsi a Varallo e assumere a tempo pieno l'incarico di 'propagandista di plaga' della federazione giovanile cattolica, decidendo di completare da autodidatta la propria istruzione.

La formazione sociale e civile di Pastore continuò all'interno del movimento cattolico: legatosi alla corrente sociale del Partito popolare italiano (PPI) di Novara, si trovò a confrontarsi con l'anticlericalismo diffuso in Valsesia fra i militanti socialisti e le classi dirigenti liberali oltre che, più tardi, nel nascente squadristo fascista. Dopo aver compiuto un periodo di formazione sindacale a Monza, incoraggiato da Achille Grandi, assunse nel settembre 1921 la direzione della sezione valesiana dell'Unione del lavoro della Confederazione italiana dei Lavoratori (CIL). Animato da una passione di pubblicista che restò costante lungo tutta la sua vita, lo stesso anno iniziò a scrivere su Il Monte Rosa, foglio del cattolicesimo valesiano che in seguito diresse. Nel 1922 l'azione religiosa, sociale e politica di Pastore iniziò a fare i conti con il progressivo affermarsi del fascismo nelle sue valli. Alle deliberazioni prefettizie contro le 'avanguardie cattoliche' si accompagnò la crescente violenza nei confronti dei cattolici, finché nel luglio 1923 gli squadristi assaltarono la tipografia de Il Monte Rosa. Mentre a livello diocesano la Gioventù italiana di Azione cattolica (GIAC) era attraversata dalle tensioni per l'attuazione dei nuovi statuti e per il dibattito sull'apoliticità dell'associazione, le elezioni del 1924 acuirono il conflitto tra fascisti e popolari. Per Pastore giunse, infine, il tempo di lasciare Varallo: nel dicembre 1924 accettò di dirigere Il Cittadino, giornale della direzione delle Opere

cattoliche di Monza, città dove il cattolicesimo sociale era unito sotto la leadership di Grandi. Accanto a lui il giovane direttore sostenne la 'buona battaglia': riaffermata l'unità tra fede e azione pubblica e stigmatizzato il moralismo clericale, fra il 1925 e il 1926 richiamò l'attenzione dei lettori sulla difesa della legalità istituzionale contro il regime fascista, sottolineando l'impegno dei cattolici per la democrazia. Nel novembre 1926, dopo numerosi interventi di censura, il prefetto sospese il giornale. Costretto a tornare in Valsesia e segnalato come antifascista, Pastore affrontò con la sua famiglia gravi difficoltà economiche. Nel maggio precedente si era, infatti, sposato con Maria Marchino, con la quale ebbe tre figli: Pierfranco (nato nel 1927, sacerdote e vescovo), Mario (1929-1996, giornalista e volto noto della RAI) e Maria Teresa (nata nel 1930).

Dopo un periodo di disoccupazione, Pastore trovò un umile impiego al Banco San Paolo e riprese la sua azione cattolica nella parrocchia di S. Andrea a Novara, diventando presidente del circolo S. Giorgio; nel luglio 1927 tornò a scrivere, sulle pagine de Il Giovane Piemonte. Luigi Gedda, presidente della GIAC novarese dal 1929, valorizzò Pastore come responsabile della 'buona stampa' e poi come vicepresidente: con lui scrisse il volume Gioventù pura. La Federazione giovanile cattolica novarese nel primo decennio della

sua fondazione (Novara 1930). Il tentativo di enfatizzare l'alterità cattolica rispetto alla cultura fascista si rifletteva anche nel giornale umoristico cattolico La Giraffa, che Pastore redasse e diresse dall'ottobre 1931 al luglio 1933, quando la pubblicazione fu interrotta dalle autorità. L'anno seguente Gedda, nominato presidente nazionale della GIAC, lo chiamò a Roma. Pastore giungeva nella capitale nel 1935 con rinnovate aspettative: morta la moglie, prima di partire da Novara egli sposò, infatti, Elisa Cavigioli, che crebbe i figli delle prime nozze insieme a quelli che in seguito costituirono la sua numerosa famiglia: Luisa, Luciana, Paolo, Valeria, Giancarlo, Giorgio. Assunto l'incarico di delegato tecnico centrale della GIAC, Pastore ne impostò l'anagrafe e curò lo sviluppo associativo dei circoli nel Mezzogiorno d'Italia. Durante la seconda guerra mondiale, egli partecipò alla formazione della Democrazia cristiana (DC). Dopo il 25 luglio 1943 fu nuovamente al fianco di Grandi, nominato commissario nazionale della ex Confederazione fascista dei Lavoratori dell'agricoltura; dopo l'8 settembre fu membro della commissione centrale della DC e del comitato d'agitazione interpartitico, organizzando incontri con Alcide De Gasperi, Mario Scelba, Guido Gonella e Giuseppe Spataro. Con Grandi e Giovanni Gronchi, seguì le trattative clandestine per delineare un percorso di unità sindacale a liberazione avvenuta. Fondato nella clandestinità il giornale Conquiste del lavoro, il 30 aprile 1944 fu arrestato dai fascisti appena fuori dal Vaticano, dove si era rifugiato, e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. Liberato il 4 giugno, dopo l'arrivo degli Alleati a Roma, riprese con maggiori responsabilità

l'impegno sindacale e politico. Coinvolto nell'attuazione della Dichiarazione di Roma sulla realizzazione dell'unità sindacale, promossa dai maggiori partiti antifascisti, Pastore fu nominato nel consiglio direttivo del Sindacato unitario, la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL). Costituite le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiani (ACLI), per orientare all'interno del Sindacato la corrente democristiana (poi definita corrente sindacale cristiana), Pastore ne fu segretario generale dall'agosto 1944 al febbraio 1946 e primo presidente del patronato. Dopo aver lavorato con Amintore Fanfani alla fine del 1945 nell'ufficio studi, propaganda e stampa della DC, a seguito del congresso dell'aprile 1946 fu eletto nella direzione nazionale democristiana come esponente degli amici di Giuseppe Dossetti. Segretario organizzativo del partito, curò la campagna elettorale del 2 giugno 1946 per l'Assemblea costituente, nella quale fu eletto dal collegio Torino-Novara-Vercelli. Nel clima di collaborazione tra le forze antifasciste, Pastore rafforzò la componente cristiana nel Sindacato, assumendone la guida nel marzo 1947. Di fronte alla corrente comunista maggioritaria nella CGIL, si impegnò perché l'azione sindacale non diventasse strumento conflittuale nelle mani del PCI; all'inizio del 1948 rivendicò la partecipazione al primo organo consultivo sindacale a livello internazionale – il TUAC-ERP (Trade Union Advisory Committee for the European Recovery Programme) – e l'indipendenza del Sindacato dalle influenze dei partiti del Fronte democratico popolare, sconfitti alle prime elezioni politiche repubblicane. A seguito dell'attentato a Palmiro Togliatti del luglio 1948, il dissenso sullo sciopero politico generale immediatamente proclamato dalla componente comunista della CGIL provocò la scissione della corrente cristiana da lui guidata, formalmente ratificata dalle ACLI. Nel dibattito che seguì, Pastore promosse un Sindacato aconfessionale, in contrasto con coloro che nella DC sostenevano un sindacalismo cristiano e di partito: segretario generale della Libera confederazione generale italiana dei Lavoratori (LCGIL) costituita il 16 ottobre 1948, egli prese parte al processo di fondazione della confederazione mondiale che nacque nel novembre 1949, la International confederation of free trade unions (ICFTU). Fu allora accusato dal sindacalismo cristiano e da quello comunista di introdurre in Italia un'americanizzazione del Sindacato, se non di prestarsi alla politica estera degli Stati Uniti nel clima della guerra fredda: la CGIL contrastò duramente il Sindacato 'libero' e all'interno della stessa DC si tentò di riproporre una corrente cristiana nel sindacalismo unitario. La risposta di Pastore fu decisa: «la libera Confederazione dichiara di essere pronta a tutte le unificazioni possibili nel quadro di un sindacalismo sinceramente libero e democratico. [...] Il giorno in cui ci si vorrà incontrare noi siamo pronti, purché l'incontro avvenga tra forze sindacali e non tra forze politiche» (Ciampani 1991, p. 50). La partecipazione di Pastore all'ICFTU, di cui fu sempre componente dell'esecutivo, significò la permanente assenza di un Sindacato confessionale in Italia. Superando i limiti della propria formazione prefascista, egli riassumeva allora il

«significato cristiano» della sua azione nell'esercizio della propria responsabilità di laico che «concepisce e realizza l'azione sindacale» (Saba 1982, p. 469). Nell'autunno del 1949 ricercò la collaborazione di Mario Romani, docente

di storia economica all'Università cattolica di Milano, per accompagnare con l'elaborazione di una rinnovata cultura sindacale il processo di unificazione promosso dalla LCGIL con i sindacati della FIL (Federazione Italiana del Lavoro) e quelli dell'UFAIL (Unione Federazioni Autonome Italiane Lavoratori). Infine, il 30 aprile 1950, dal patto d'unità tra i 'sindacati democratici' nacque la Confederazione italiana sindacati Lavoratori, la CISL. Eletto segretario generale della nuova confederazione, Pastore contribuì allora a imprimere una svolta all'azione sindacale in Italia, ponendo le basi di un 'Sindacato nuovo' e le fondamenta di un pluralistico sistema di relazioni industriali, giovandosi dell'apporto di Romani alla guida dell'ufficio studi e della formazione sindacale della CISL. Affermata l'autonomia del Sindacato rispetto al partito, rompendo con le precedenti tradizioni sindacali italiane, la CISL sviluppò un'intensa opera culturale perché la rappresentanza dei Lavoratori potesse avere una classe dirigente capace di orientare lo sviluppo economico. In questa prospettiva, nel 1950 avviò una battaglia vincente in nome della libertà associativa contro l'intervento legislativo per regolare l'azione contrattuale del Sindacato; nel 1951 lanciò la proposta di istituire un comitato nazionale della produttività; fra 1952 e 1953 aprì una dura polemica con la dirigenza confindustriale. Sostenne, inoltre, la presenza sindacale sul posto di lavoro (creando le sezioni sindacali aziendali), propose la contrattazione articolata, promosse la distinzione fra la rappresentanza datoriale dell'industria privata e di quella pubblica, e si impegnò per la partecipazione del Sindacato agli organi consultivi internazionali ed europei, rivendicando anche in Italia spazi per una possibile concertazione sociale. Nell'aprile 1950 Pastore affermò in una conferenza internazionale: «la coordinazione degli investimenti in Europa, anche se condotta inizialmente per singoli settori produttivi, o per intese regionali, non può essere lasciata alla sola competenza dei Governi o, più ancora, all'iniziativa dei gruppi industriali interessati» (Il problema europeo della manodopera, in Bollettino d'informazioni sindacali, III, 1950, 8, p. 6). Occorreva che i sindacati, per ciò che riguardava «tutti i problemi attinenti alla mano d'opera, fossero ammessi a partecipare sia pure a titolo consultivo, ma diretto, a tutti gli organismi e le trattative internazionali che si occupano di tale materia» (ibid.). La CISL prese parte, dunque, al comitato consultivo della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), aderì al Comitato per gli Stati Uniti d'Europa, affiancò nel 1954 il Movimento federalista europeo nella battaglia per la CED (Comunità Europea di Difesa). Nel luglio 1957 sostenne la ratifica dei trattati istitutivi del MEC (Mercato Comune Europeo) e invitò il governo italiano a proporre la creazione di una divisione degli Affari sociali e del lavoro; in novembre, tuttavia, Pastore declinò la nomina a

commissario agli Affari sociali della CEE (Comunità Economica Europea). Nella primavera dell'anno successivo, egli fu chiamato a una nuova scelta. Deputato per la DC dal 1948 al 1969 e membro del consiglio nazionale democristiano dal 1947 al 1967, dopo la nascita della CISL, si era astenuto dall'accettare posizioni di responsabilità nella direzione del partito, ritenendole incompatibili con quelle assunte nel Sindacato. intervenne nei convegni democristiani di San Pellegrino del 1961 e del 1962, riaffermando il ruolo fondamentale delle comunità intermedie per la difesa delle libertà personali nello Stato moderno e per l'educazione alla vita democratica. Avvertendo i limiti di una 'repubblica dei partiti', ricordò che il potere politico doveva mantenere funzioni di indirizzo e di coordinamento senza sostituirsi alle forze sociali. Nel dicembre 1964 si affacciò una candidatura di Pastore alla presidenza della Repubblica nelle votazioni che portarono, infine, all'elezione del socialdemocratico Giuseppe Saragat.....

Morì a Roma il 14 ottobre 1969.

"Pastore aveva maturato un orientamento intransigente a forte connotazione sociale e sindacale; ..si legò politicamente ad Alcide De Gasperi e Giuseppe Dossetti. Si legò idealmente ad un giovane docente dell'Università Cattolica, Mario Romani. Da questo incontro emerge l'atteggiamento critico da assumere nei confronti dell'introduzione della legislazione sindacale secondo il dettato degli articoli 39 e 40 della Costituzione.... Nell'orizzonte della libera associazione sindacale prendeva forma un nuovo tipo di Stato, impegnato non già nella conservazione di un certo ordine costituito, ma nella costante realizzazione di un giusto equilibrio sociale.... Il dibattito sull'art. 39 si reggeva sulla natura di libertà che configurava l'associazione di fatto all'interno delle norme di diritto privato e così scioglieva ogni equivoco tra autorità e libertà, tra autonomia ed eteronomia, tra legge e contratto." Di Aldo Carera – Uomini del Lavoro".

Costituzione Italiana

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera

Ai Sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I Sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

AL VIA LA BEATIFICAZIONE DEL PARTIGIANO "BISAGNO" - ALDO GASTALDI "BISAGNO", PRIMO PARTIGIANO D'ITALIA E MEDAGLIA D'ORO DELLA RESISTENZA



Genova - Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, "Bisagno", primo partigiano d'Italia e medaglia d'oro della Resistenza. Ne dà notizia la

Curia Arcivescovile di Genova attraverso il settimanale cattolico diocesano "Il Cittadino". L'editto arcivescovile porta la data del 31 maggio ed invita «a comunicare direttamente o a far pervenire al Tribunale Ecclesiastico Diocesano tutte quelle notizie dalle quali si possano in qualche modo arguire elementi favorevoli o contrari alla fama di santità del Servo di Dio». Nel frattempo, il cardinale ha richiesto «a quanti ne fossero in possesso, di rimettere con debita sollecitudine al medesimo Tribunale qualsiasi scritto, che abbia come autore il Servo di Dio, qualora non sia già stato consegnato alla Postulazione della Causa» compresi «i manoscritti, i diari, le lettere ed ogni altra scrittura privata del Servo di Dio».

Aldo Gastaldi, nacque a Genova il 17 settembre 1921 e morì in un incidente il 21 maggio 1945. Ereditò la fede cattolica dai genitori insieme ad un profondo senso del dovere che lo accompagnò tutta la vita. Dopo gli studi ed una breve esperienza lavorativa, nel 1941, ricevette la chiamata alle armi ed il 15 agosto del 1942 prese servizio con il grado di sottotenente nel 15/esimo Reggimento Genio presso la caserma di Chiavari. Dopo l'8 settembre del 1943 iniziò la sua avventura partigiana.

Nei pressi di Cichero, una frazione di San Colombano Certenoli sulle pendici del Monte Ramaceto, nell'inverno del 1943, diede il via - insieme con altri compagni - al primo nucleo di quella che da lì a qualche mese sarebbe diventata la Divisione Cichero, la più famosa e temuta operante nella zona. Fervente cattolico, e senza alcuna connotazione partitica, con il passare del tempo, è sempre più amato dai suoi uomini e, dopo la fine della seconda guerra mondiale, lottò fino alla fine per porre fine ai regolamenti di conti che si registrarono in città. Per salvaguardare la vita di alcuni suoi partigiani, ex alpini originari del Veneto e della Lombardia, li accompagnò personalmente a casa. La sua vita si spegne il 21 maggio 1945 a Desenzano del Garda, dopo aver riconsegnato alle famiglie tutti i suoi uomini.

NB: "Si tratta di una figura così straordinaria da essere insignita (oltre che con la medaglia d'oro al valor militare) con due titoli apparentemente in contraddizione tra loro: oltre che essere denominato "primo partigiano d'Italia" è stato inserito nell'agenda pastorale liturgica di servizio e di memoria della Diocesi di Genova ed annoverato tra coloro che hanno onorato la Chiesa genovese nel XX secolo. Di questo giovane eroe, morto a soli ventitré anni, non si può certo dire che sia ignorato. Su Bisagno esiste già una corposa bibliografia e due documentari, rispettivamente di Mario Ciampolini (2013) e di Marco Gandolfo (2015) ma è un fatto che non sia conosciuto abbastanza, specie dai giovani: perché di fronte a un uomo di tale forza e purità, deciso a combattere contro ogni sopraffazione cercando sempre il bene comune, la prima domanda che sorge spontanea a chi lo incontra è "si può vivere così?".

Dovrebbe essere il suo volto e non quello di un ben più mediocre e spietato "Che" Guevara a campeggiare sulle magliette dei giovani. Inoltre, sulla sua figura pesa ancora come un macigno l'enigma della sua morte: un giallo irrisolto e inesplicabile. I fatti sono noti. Dopo la Liberazione, Gastaldi accompagnò in Veneto alcuni partigiani che avevano disertato dalla Divisione repubblicana "Monterosa". Durante il viaggio di ritorno, Bisagno cominciò a comportarsi in modo strano, regalando soldi e distribuendo documenti riservati: proprio lui, genovese e prudente come un serpente.

Come se non bastasse salì sul tetto del camion su cui si trovava, e all'altezza di Desenzano cadde e restò schiacciato dalle ruote del rimorchio. Pare che il motivo di tale comportamento eccentrico vada rintracciato in un caffè offerto a Bisagno da un misterioso personaggio. Più che sufficiente per ipotizzare, come fa lo stesso Pansa nel suo ultimo libro, Uccidete il comandante bianco. Un mistero nella Resistenza (Rizzoli 2018), un omicidio perpetrato da chi voleva morto Aldo Gastaldi, per togliere di mezzo un ostacolo alla presa del potere da parte di quei comunisti che proprio il prestigioso comandante partigiano (cattolico) aveva osteggiato sempre più apertamente.

Progetto politico organizzativo di stabilità

La Conferenza Organizzativa è un appuntamento rilevante nella vita democratica della CISL. Un tempo rilevante quanto il Congresso, al netto del rinnovo delle cariche elettive. Il tema oggi messo al centro della discussione è la centralità della Confederalità in un mondo industriale in sempre più veloce cambiamento e insofferente nei confronti di vincoli sociali e sindacali.

È vero: oggi risiede proprio in una organizzazione adeguata la leva per riconfigurarsi con efficienza ed efficacia rispetto al mercato del lavoro e alle relazioni industriali. Basterà osservare gli incessanti interventi ristrutturativi che investono le imprese per comprendere che il Sindacato non può restare fermo, immaginandosi immutabile e parimenti adeguato ed incisivo. A ciò si aggiunge il progressivo calo di risorse disponibili, umane ed economiche, che induce a riadattare alle disponibilità calanti gli scenari organizzativi ed operativi in mutamento.

Ecco perché parlare di organizzazione significa occuparsi di una dimensione cruciale che investe il Sindacato, il suo agire e il suo essere. Ne consegue che il prossimo appuntamento della conferenza organizzativa deve essere valorizzato come considerevole occasione e opportunità per aggiornare la macchina e mettere a punto il sistema gestionale/funzionale.

I Temi per la Conferenza Organizzativa elaborati dalla Confederazione offrono spunti di riflessione dal lato del funzionamento dell'esistente e tracciano il percorso di una sua ottimizzazione. Guardano in avanti, dando per scontato il giudizio sull'attuale e sulla situazione di fatto, ma si incentrano essenzialmente intorno alla dimensione orizzontale dell'organizzazione, lasciando alle categorie il compito di riempire gli spazi organizzativi riferiti al lavoro e alle sue evoluzioni, alla contrattazione settoriale, al rapporto con gli iscritti, alle azioni di proselitismo e di fidelizzazione, al presidio nei luoghi di lavoro e nei territori.

I Temi insistono, giustamente, sul bisogno di rafforzare la prima linea, ma per poterlo fare occorre conciliare tra loro risorse, formazione e azioni di supporto all'interno di

sistemi integrati tutti da progettare e sostenere finanziariamente, a meno che non si pensi di passare dal contatto fisico al solo rapporto virtuale, immaginandone l'equivalenza.

Tutti conveniamo che il Sindacato deve ESSERCI, ma per reggere nei mutati scenari serve costantemente rimodulare organizzazione e comportamenti.

Per non poche ragioni, negli ultimi anni è andato sfumando il ruolo di Soggetto Politico del Sindacato e, con esso, quello dei corpi intermedi della società.

Si è affermata, piuttosto, un'azione invadente del legislatore, sostitutiva del ruolo delle parti sociali, con conseguenze sulla efficacia e sulla equità delle misure adottate e con un ridimensionamento d'immagine della funzione sindacale.

Ci riferiamo ai provvedimenti in campo previdenziale, ai trattamenti economici e salariali, al mercato del lavoro, ai diritti civili negoziati, all'occupazione, alla natura e alla durata dei contratti di lavoro. Un'ingerenza e un'invadenza improprie e inopportune, ma in parte dovute agli spazi lasciati scoperti, che vanno recuperate a tutti i livelli e che restituirebbero visibilità, credibilità e senso all'azione sindacale. Percepiscono il ruolo anzitutto nei luoghi di lavoro, dove va salvaguardata la sua funzione negoziale e dove il proselitismo si sostanzia del rilievo percepito della sua rappresentatività.

Non escludiamo che il Sindacato possa allargare il proprio impegno anche oltre il suo attuale ambito di tutela contrattuale e di servizio, estendendolo a nuovi sistemi di tutela, così come si evince dai Temi esaminati, anzi lo condividiamo appieno. Purché sia chiaro il distinguo tra Sindacato dei Lavoratori e Sindacato dei Cittadini e purché le azioni poste in essere mantengano distinta la natura dei diversi interventi; se serve, determinando strumenti di lavoro o entità funzionali distinte e/o parallele al Sindacato vero e proprio.

Nasce proprio da qui l'idea della FLAEI di costituire un'Associazione di emanazione propria, sorretta dall'impegno volontaristico di amici, ex sindacalisti e non, in grado di affiancare la Federazione in attività, ruoli e impegni che da sola non sarebbe in grado di sostenere e portare avanti.

Ci riferiamo ad azioni di supporto alla FLAEI o di rappresentanza indiretta, poste sotto il coordinamento delle strutture formali titolate, ma anche di attività e azioni inedite, invocate dai bisogni sociali degli associati o di ex associati ai quali è possibile rispondere con misure e concretizzazioni autonome o comunque autogovernate.

È un modo per riempire i vuoti di tutela sociale, per la quale cresce la domanda al diminuire delle risorse pubbliche dedicate, ma anche per riempire i vuoti nel campo delle “risorse disponibili”, in uno col mantenimento di legami e di relazioni utili al Sindacato nel rispetto delle distinte attribuzioni statutarie di rappresentanza.

Un’associazione non lucrativa potrà fare al caso nostro, aperta al contributo di tante esperienze e valori inutilizzati e pronta alla convergenza e alla collaborazione con entità del Sindacato di altre Categorie e della Confederazione, nell’intento di integrare obiettivi e azioni comuni.

Si tratta, in fondo, della concretizzazione proprio di quanto indicato nei temi per la Conferenza, che, oltre agli obiettivi di valore, postulano la messa in atto di condotte e opere che traducano materialmente le aspettative e quindi i risultati concreti. Dicevamo dell’apertura ad altri soggetti sindacali affini e limitrofi alla FLAEI, caratterizzati da situazioni territoriali o produttive presenti in bacini e territori comuni, ovvero da rapporti categoriali che hanno la precipua funzione di rafforzare la confederalità e l’integrazione dei contributi, ottimizzando costi e benefici.

È con questa stessa logica che, da sempre, la nostra Federazione ha sviluppato e proposto, negli ultimi decenni, le sue riflessioni in materia di accorpamenti categoriali.

La FLAEI, accusata spesso di ritardi o di mancate volontà, ha sempre visto la “cancellazione” di una federazione di Categoria come il momento in cui si deve offrire alla base sociale un soggetto sostitutivo nel quale i Lavoratori iscritti trovino identificazione e interesse almeno pari al precedente. E questo tanto sul piano ideale che contrattuale. Lo confermano i ripetuti studi condotti da autorevoli università nazionali e internazionali, commissionati negli anni dalla FLAEI, ma anche esperienze sindacali vissute nel nostro come in altri paesi del continente e d’oltreoceano: il Lavoratore si riconosce nel Sindacato che, con competenza, conosce il suo lavoro e sa

interpretare le soluzioni ai suoi problemi perché vive le sue medesime esperienze e la sua realtà.

Le nostre ricerche e le nostre conclusioni sono sempre state confermate dalle esperienze che abbiamo osservato e che, nella maggior parte dei casi analizzati, allorquando sono state costruite senza il rispetto dei richiamati presupposti, si sono tradotte in fallimento associativo, perdite di adesioni, criticità negoziali.

La salvaguardia delle competenze e l'identificazione dell'associato restano i pilastri per ciascun accorpamento credibile e, non per caso, nel percorso fin qui seguito si è sempre cercato di preservarle attraverso il loro mantenimento nell'ambito di federazioni di seconda affiliazione, le quali unendosi tra loro per affinità merceologiche rappresentate, conserveranno la propria autonomia statutaria, contrattuale, organizzativa ed amministrativa.

Non è questa la sede per entrare nei dettagli che sono stati oggetto di lunghe discussioni e di decisioni talora sofferte. È sufficiente prendere atto che la cornice condivisa ha ormai consolidato la praticabilità dell'operazione.

La FLAEI conferma il percorso tracciato insieme alla FISTel, d'intesa con la Confederazione, e ripropone la Federazione RETI di prima affiliazione che potrà definitivamente formalizzarsi nel prossimo Congresso, tra due anni.

Andrà quindi definito un accordo compiuto che definisca la struttura di sistema, il suo impianto statutario, la composizione e la formazione degli organismi ad ogni livello, le modalità di effettuazione dei Congressi ai rispettivi livelli, le modalità di funzionamento e di relazione tra primo e secondo grado della Federazione Reti, il suo finanziamento e i relativi organismi di controllo. Naturalmente, tutto questo dovrà essere sancito in appositi documenti di rilevanza statutaria e regolamentare.

Ma sarebbe un errore fermarsi a quanto precede, perché l'evidenza e la realtà degli ultimi anni si incaricano di dimostrare che i mutamenti merceologici delle imprese seguono ritmi e spazi tali da apparire incompatibili con le possibilità di strutturazione stabile e corrispondente del Sindacato.

Da qui la necessità di lasciare aperta e di favorire l'evoluzione della costituenda Federazione che finora ha visto interessate le sole FLAEI e FISTel.

Se gli accorpamenti tendono anche a realizzare economie di scala, di coordinamento e di integrazione non può sfuggire che, nell'azione unitaria con CGIL e UIL, la differente, rispettiva configurazione che hanno assunto i Sindacati di settore è talora motivo di ostacolo e di perdita di identità, che si traducono in criticità nei luoghi di lavoro. Una criticità che conferma gli errori riconducibili ad aggregazioni poco coerenti con la natura merceologica e culturale d'origine e che - è la storia che lo dimostra - hanno finito per indebolire pesantemente la dimensione organizzativa di entrambe: una perdita di presenza e di associati alla quale la FLAEI non intende accomunarsi.

Per contro, le aggregazioni formatesi non sembrano avere carattere di reversibilità e, conseguentemente, appare opportuno determinare riferimenti di interfaccia comuni almeno negli spazi contrattuali che hanno carattere merceologico proprio delle materie di rappresentanza (l'energia e l'ambiente).

Da qui l'obiettivo di allargare alle Federazioni che si occupano di tali problematiche il perimetro del nuovo Sindacato delle Reti. D'altro canto, ciò che ora proponiamo riflette situazioni di fatto già strutturate nelle aziende multiservizi delle realtà municipali, con prospettive di sviluppo che integrano le prestazioni universali, affini e complementari, insieme a vantaggi di qualità e di costo, ma anche di rappresentatività dei Lavoratori occupati e di corrispondenza alle loro domande di tutela.

Al tempo stesso, appare indispensabile che il formarsi di nuovi scenari scaturenti dai processi di liberalizzazione dei servizi non diventi occasione per creare squilibri concorrenziali o dumping agendo dal lato del lavoro, sindacalmente rappresentato in modo differenziato e diversamente valutato.

Accelerare i tempi di questo processo, in modo da assumere al prossimo congresso gli assetti compiuti e di successiva attuazione della nuova Federazione, costituisce l'obiettivo politico che la FLAEI vuole raggiungere nella Conferenza.

In definitiva, la FLAEI antepone il bisogno di fare bene il mestiere sindacale alla gelosa aspirazione di preservare gli interessi dei propri sindacalisti, alla semplice ed ineluttabile condizione di preservare le peculiarità contrattuali e comportamentali che rendono riconoscibile ed apprezzato il Sindacato di Settore.

Da ultimo, la rivitalizzazione del Sindacato auspicata dai Temi confederali non può che ricevere il nostro consenso. Ma non basta, a nostro avviso, efficientare e porre in rete il sistema di comunicazione se questo si priva del rapporto diretto con i Lavoratori, dello stare tra la gente, della rappresentanza di vicinato, del sentirsi comunità in casa CISL.

Serve maggiore capacità di ascolto e di dialogo, ma soprattutto i mezzi per poter rispondere alle domande dei Lavoratori: un insieme di conoscenze e competenze che discendono da formazione ed esperienza impiegate in spazi negoziali che permettano di affrontare, in chiave risolutiva, le istanze della gente.

Il tutto richiede impegno e tempi adeguati, ma niente è gratuito e prima saremo in grado di intraprendere il cammino, prima ridaremo vita ad un Sindacato che ha bisogno di scrollare il torpore che lo condiziona.

I NUOVI ORIZZONTI DELLA RAPPRESENTANZA

L'evoluzione del sistema Multiutility nel campo dei servizi pubblici, con la presenza di diversi contratti di lavoro relativi ai differenti settori di attività, comporta la necessità di un maggior livello di coordinamento tra le Federazioni della Cisl, con l'obiettivo di rafforzare la rappresentanza, avvicinare le previsioni contrattuali (sia in termini economici che normativi) e migliorare l'efficacia dei processi negoziali nell'ambito della contrattazione di secondo livello.

La condizione più diffusa all'interno dei Gruppi Multiutility vede l'applicazione dei contratti di Igiene Ambientale, del Settore Elettrico, del Settore Gas/Acqua. In alcune realtà sono presenti anche i contratti del Commercio e dei Metalmeccanici, ai quali si aggiungono gli ambiti contrattuali relativi alle attività affidate in appalto.

Questa condizione comporta la possibilità di dumping contrattuale e di ulteriore terziarizzazione da parte delle Aziende e indebolisce l'azione di rappresentanza e tutela del lavoro del Sindacato, oltre a presentare rischi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, della stabilità occupazionale e della qualità dei servizi resi.

Diventa quindi necessario avviare un percorso di progressiva armonizzazione del ruolo delle Federazioni e degli ambiti contrattuali rispetto alle prospettive di ulteriore sviluppo del sistema Multiutility.

Gli ambiti sui quali ci si dovrà concentrare in una prima fase sono quelli delle energie rinnovabili, delle attività commerciali, delle manutenzioni e delle attività in appalto, a partire da quelle che si interfacciano direttamente con il core business delle Imprese. Gli schemi sinora adottati ormai mostrano la corda, anche alla luce dell'innovazione tecnologica e dei nuovi sistemi di organizzazione del lavoro.

Sin dai rinnovi contrattuali in corso ci si deve porre l'obiettivo di definire norme che tengano conto dei cicli completi di attività per categorie merceologiche rivedute e ridefinite, ampliandone gli ambiti di applicazione e riducendone il numero, in particolare per la gestione dei servizi di interesse generale che sempre più rientrano nella sfera di intervento delle Multiutility.

È quindi ormai improcrastinabile una operazione di pulizia, modifica e riduzione dei contratti collettivi, sulla base dei principi di rappresentanza e rappresentatività, sia sul versante sindacale che su quello datoriale. Peraltro, proprio nelle Multiutility, è stato avviato un processo di armonizzazione della contrattazione di secondo livello tra i diversi regimi contrattuali, con particolare riferimento al Premio di Risultato, agli Istituti Sociali, al Welfare Aziendale.

In tal senso, il progetto Cisl Reti rappresenta un primo passo verso una razionalizzazione della rappresentanza Cisl, in una logica strategica, funzionale e di prospettiva.

L'auspicio è che la consapevolezza della ineluttabilità di questi processi divenga patrimonio di tutta la Confederazione e delle Federazioni, nell'interesse unico dei Lavoratori che rappresentiamo, oltre a trovare rispondenza nelle collaterali, nelle Associazioni Datoriali, nella politica e nelle Istituzioni. Realizzare sistemi contrattuali coerenti e al passo con i tempi è sicuramente più utile e produttivo che perseguire l'obiettivo esclusivamente propagandistico del salario minimo di legge.

ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA STORIA E CONSAPEVOLI

Che la FLAEI sia nata nel dopoguerra e che i primi responsabili sindacali si siano formati avendo come riferimento Mario Romani appartiene alla Storia. Aver conosciuto in quegli anni il Sindacato americano AFL-CIO, che contribuì a farci comprendere cosa era l'industria elettrica in USA, è cosa nota e risaputa, ma forse non è conoscenza diffusa che tutti i sindacalisti FLAEI sono stati Lavoratori in aziende del settore elettrico prima di dedicarsi a tempo pieno all'attività sindacale.

Questa caratteristica spiega molte particolarità della nostra Federazione di cui sono particolarmente fiero e che oggi vorrei condividere con voi.

Intanto, è necessario precisare che questo è comune solo ad alcune federazioni: potremmo affermare, senza paura di essere smentiti, che molti dei quadri sindacali di grandi Federazioni dell'industria o del commercio hanno lavorato raramente in azienda, nondimeno si tratta per lo più di persone con un discreto bagaglio culturale e una discreta preparazione politica ma il loro percorso è basato su una crescita nelle strutture di tipo professionale e slegata dal settore dove potrebbero agire. Molti di loro sono cresciuti operando in modo intercambiabile tra le Federazione e le Confederazioni.

Quando guardiamo la nostra Federazione notiamo che i nostri Iscritti sono particolarmente fidelizzati, poco ideologici e molto concreti, e questo dipende proprio dalle relazioni che negli anni si sono costruite con i vari Quadri FLAEI, che prima di tutto erano colleghi pienamente consapevoli delle politiche aziendali e dei problemi dei Lavoratori.

Oggi, con la pluralità di società che si occupano di energia, è più difficile essere il "collega della porta accanto", ma aver lavorato in azienda rappresenta una marcia in più in termini di comprensione ed efficacia, qualcosa che non si perde più come una specie di imprinting.

Ci si avvicina al Sindacato nel corso degli anni per convinzione o per necessità, poi magari si entra nelle RSU e magari verso i 35-40 anni si decide di dedicarsi,

pienamente o quasi, all'attività sindacale: alcuni diventeranno responsabili a livello locale e poi regionale, altri a livello nazionale.

Questa decisione non è frutto di precisi calcoli economici ma di convinzione e passione. Smettere di lavorare significa congelare la propria retribuzione e la propria carriera a quel preciso momento di scelta e questo, considerato l'allungamento della vita lavorativa dovuto alla "Fornero", è un aspetto che funge da deterrente per i più giovani.

La mia generazione faceva questa scelta intorno ai 40 anni ed arrivava un ritardo a tutte le tappe di crescita nel mondo sindacale (in particolar modo quello Confederale) ed è questa la ragione per cui sono pochissimi i quadri Cisl che provengono dalla FLAEI. Parimenti questa è una delle ragioni per cui c'è poco ricambio generazionale nella nostra Federazione. Inoltre, è doveroso ricordare che l'attività politica, anche solo a livello locale, è preclusa a tutti i quadri Cisl e questo contribuisce a ridurre il numero dei giovani desiderosi di dare una svolta alla loro attività.

Non vorrei rinunciare a quella marcia in più che hanno i sindacalisti che conoscono veramente il lavoro ed il Lavoratore, ma credo che dovremo velocemente riflettere su come risolvere il problema dell'età media dei nostri quadri e su come possiamo accompagnare più efficacemente i giovani verso una carriera che, seppur non particolarmente remunerativa, è densa di idealità.

Come dice il Vangelo, *"non di solo pane"*.

Ho inserito come introduzione la parola “Shalom” che significa non permettere che gli inevitabili momenti di debolezza divengano parte permanente del nostro carattere; significa sapere che essere umani è così difficile che è impossibile non sbagliare mai.

In questi due anni mi sono trovato, mio malgrado, a dover fare delle scelte sia su nostri amici (riduzione dei permessi) sia su un intervento drastico sugli istituti sociali che su una revisione delle nostre politiche sindacali con le Aziende. Ora, con il contratto da rinnovare, stiamo cercando di invertire la tendenza di ridimensionamento della rappresentanza che, nel giro di pochi anni, ci poteva mettere ai margini della rappresentanza nell’ambito dell’energia e delle Multiutility.

In tal senso, voglio porgere un sentito ringraziamento a tutti gli amici e le amiche che si impegnano quotidianamente nella FLAEI: il vostro contributo ha ottenuto un tangibile riconoscimento nelle elezioni ARCA e FISDE che si sono appena svolte, confermando la nostra Federazione al primo posto e portandola a sfiorare la maggioranza assoluta. In due anni ho potuto realizzare una semplice traccia nel sentiero che molti di voi dovranno percorrere. Ho cercato di rispettare le vostre scelte, che chiedevano una maggiore decisione nel confronto con le Aziende e il rilancio della contrattazione aziendale.

Ora tocca a Voi rendere questa traccia un sentiero e poi una strada sicura.

“Quello che fino ad ora vi è stato detto non l’avete capito, se non in parte: chi più, chi meno, chi pochissimo e chi nulla; ma non importa, perché il Signore ci ha messi insieme perché insieme camminassimo. E camminare vuol dire capire, capire il rapporto tra il momento che passa e dopo un istante non c’è più, le cose che ci sono e dopo un po’ non ci sono più, i rapporti che abbiamo e che dopo un po’ si dimostrano diversi da quello che pensavamo: il rapporto che c’è tra l’istante e il destino dell’istante”.

(Don Giussani)

Allegato alla Relazione

PROSPETTIVE ORGANIZZATIVE

Dal punto di vista organizzativo la FLAEI ha sempre saputo ragionare per tempo e, grazie a questa sua lungimiranza, ha trovato soluzioni efficaci, anticipando possibili difficoltà, siano di ordine economico che più strettamente organizzative.

L'intuizione del "regionale unico" e il modello basato sui Presidi, ha consentito di accentrare diverse funzioni ed attività, in modo da rendere certamente più funzionali ed organiche tutte le attività che la FLAEI svolge quotidianamente nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, il calo del Personale all'interno delle Aziende elettriche (e particolarmente in ENEL), elemento questo che non accenna a diminuire nel breve periodo, ha reso la FLAEI sempre più vulnerabile sul piano organizzativo ed economico; nonostante le tante iniziative efficaci portate negli anni, e pur ricordando a noi stessi le ottime risultanze in termini di proselitismo e risultati elettorali, siamo ancora una volta chiamati a guardare dentro noi stessi per indovinare anche i passi futuri, al fine di dare ulteriore stabilità alla nostra Organizzazione.

Il tempo che manca da qui al prossimo Congresso dovrà servire per mettere in equilibrio, ancora una volta, le diverse risorse di cui disponiamo. L'obiettivo è chiaro: mettere nelle migliori condizioni la classe dirigente, presente e futura – ci riferiamo in special modo a coloro che hanno fatto la scelta di svolgere l'attività sindacale ricoprendo incarichi di rilievo, sia a livello regionale che nazionale – affinché siano in numero necessario a svolgere l'operato come finora è stato svolto in FLAEI.

Le direttrici di azione sono le stesse che abbiamo percorso negli anni passati: ridurre il numero dei membri dei vari direttivi regionali (che appaiono oggettivamente in eccesso), utilizzare in maniera più equilibrata tra regioni i permessi sindacali contrattati con ENEL, cercando di impiegare i Tempi Pieni e Definiti, strettamente necessari all'attività sindacale, accompagnando gli "art. 4" in maniera adeguata all'impegno profuso negli anni. Questo dei permessi sindacali continua ad essere un problema imponente per la FLAEI – parliamo del mondo ENEL che è un po' il cuore del nostro sistema - che però, paradossalmente,

potrebbe essere risolto in maniera non traumatica se, accanto all'accompagnamento all'uscita degli amici che possono andare in "art. 4" (ragionevolmente si possono recuperare dalle 10.000 alle 16.000 ore da qui al 2021), si recuperano anche le ore dal meccanismo di solidarietà a suo tempo stabilito con FILCTEM e UILTEC. Con il riparto paritario delle ore relative ai non iscritti, che in Enel si aggira intorno al 45%, la quota attribuita alla UILTEC come solidarietà non può più essere sostenuta. È un elemento che mettiamo in evidenza da anni, ma è arrivato il momento di risolvere questo problema definitivamente.

Quest'anno stiamo viaggiando verso uno sfioramento di ore che potrebbe essere rilevante se non riprendiamo a ragionare come fatto lo scorso anno (anche se i residui dello scorso anno, potrebbero bilanciare in parte, eventuali sforamenti nel 2019). Ma anche risolvendo i problemi relativi a quest'anno, consumando cioè un numero di ore pari a circa quelle che abbiamo (115.000), il prossimo anno il problema si ripresenterebbe maggiorato perché avremmo a disposizione 10.000 ore circa in meno e cioè poco più di 104.000. In assenza di correttivi importanti, l'attività sindacale potrebbe risentirne in maniera eccessiva, perché non possiamo continuare a chiedere ai nostri quadri sindacali di fare i direttivi il sabato o nelle ore serali.

Va ricordato, infine, che tra le regioni si registra un utilizzo di ore, che non tiene troppo in conto il numero degli iscritti effettivi; questo dato dovrà certamente essere attenzionato nell'immediato futuro, perché alcune situazioni appaiono troppo sbilanciate. Comunque, senza solidarietà tra regioni- meccanismo che deve essere necessariamente confermato - alcune strutture andrebbero definitivamente in crisi e questo non possiamo assolutamente permettercelo.

Con le elezioni delle nuove RSU, potremmo ulteriormente porre riparo a questa criticità che tanto ci ha fatto ragionare e lavorare in questi due anni.

Come noto non abbiamo problemi di permessi sindacali in TERNA e nel mondo UTILITALIA; anzi, in questi due ambiti potremmo e dovremmo fare di più, proprio perché le ore disponibili ci sono e devono essere utilizzate.

--°--

Ordine del Giorno

*Conferenza Nazionale Organizzativa e Consiglio Generale FLAEI Cisl 25 giugno
2019 – Roma*

Il Consiglio Generale della FLAEI Cisl, riunitosi a Roma il 25 giugno 2019, ascoltata la relazione della Segreteria Nazionale, presentata dal Segretario Generale Carlo Meazzi, la condivide pienamente e si impegna a portare avanti tutte le priorità politiche ed organizzative in essa indicate.

Il Consiglio Generale assume e fa proprie le tre leve di “**presidio organizzativo consapevole**” sulle quali la Cisl ha fondato le tesi sottoposte alla discussione dell’Assemblea organizzativa, che offrono spunti di riflessione sul funzionamento dell’esistente e tracciano un percorso di futura e progressiva ottimizzazione.

In tal senso, il Consiglio generale

ESPRIME PREOCCUPAZIONE

per una situazione che vede il Sindacato e i corpi intermedi della Società sempre più indeboliti anche a causa di una invadente azione del legislatore che vuole sostituirsi al ruolo delle Parti sociali, con conseguenze sulla efficacia e sulla equità delle misure adottate tendente a provocare un ridimensionamento d’immagine della funzione sindacale e

AUSPICA

che l’azione sindacale recuperi visibilità, allargando il proprio impegno anche oltre il suo attuale ambito di tutela contrattuale e di servizio, estendendolo a nuovi sistemi di salvaguardia, portandolo anche dove il disagio è forte, in “quelle realtà geografiche ed esistenziali” per dare risposte alle realtà che Papa Francesco ha indicato come nuove frontiere della Fraternità e rappresentano i confini della prossimità,

ESORTA

la FLAEI a rivolgere la sua azione sempre più all’interno delle Aziende affinché il “Sindacato Aziendale” diventi l’interlocutore di riferimento sia per l’Azienda che per le Lavoratrici ed i Lavoratori al fine di recepire i problemi delle Persone, discuterne con loro per trovare le appropriate risposte,

SUPPORTA

la costituzione di una Associazione volontaristica, aperta al contributo di ex sindacalisti e non, che affianchi la Federazione in attività, ruoli e impegni per rispondere ai bisogni sociali degli associati o di ex associati.

RIBADISCE

la volontà di continuare nel percorso definito nel Congresso del 2017 per un progressivo rinnovamento di donne e uomini sulla base delle capacità, della preparazione, della sensibilità e dell'autorevolezza dimostrata nel loro lavoro quotidiano.

Il Consiglio Generale, nel riaffermare i valori fondativi della Cisl,

RICORDA

la figura di Giulio Pastore, primo Segretario Generale della Cisl, che nel 1950 avviò una battaglia vincente in nome della libertà associativa contro l'intervento legislativo per regolare l'azione contrattuale del Sindacato.

Il Consiglio Generale

CONFERMA

il percorso tracciato insieme alla FISTel, d'intesa con la Confederazione, e ripropone la Federazione CISL Reti di prima affiliazione che potrà definitivamente formalizzarsi nel prossimo Congresso, in una prospettiva aperta ed evolutiva che si proponga come occasione di incontro per altre Federazioni che operano nel campo dell'energia, dell'ambiente e dei servizi a rete.

In tal senso, il progetto CISL Reti non deve essere solo una razionalizzazione della rappresentanza Cisl, in una logica strategica, funzionale e di prospettiva, ma un primo passo verso una rappresentanza dei settori e dei servizi strategici per il Paese.

In considerazione del rinnovo contrattuale in corso, il Consiglio Generale

IMPEGNA

la Federazione tutta a perseguire l'obiettivo di definire regole che tengano conto di tutte le attività attinenti al settore, ampliando anche gli ambiti di applicazione contrattuale, in particolare per la gestione dei servizi di interesse generale che sempre più rientrano nella sfera di intervento delle Multiutility.

Sull'Art. 177 del Codice degli Appalti, nonostante gli sforzi messi in campo, permane ancora una situazione di incertezza e, in attesa di modifiche che vadano nel verso auspicato dal Sindacato e dalla FLAEI, il Consiglio Generale

INVITA

la Segreteria Nazionale a seguire con la massima attenzione l'iter legislativo, al fine di ottenere le auspiccate e attese modifiche che, se non accolte, potrebbero pregiudicare negativamente le prospettive dei settori elettrico e gas.

Infine, il Consiglio Generale,

FA PROPRIE

le preoccupazioni provenienti dai posti di lavoro che evidenziano l'assoluta necessità di invertire il declino occupazionale avviato dalle Imprese di settore, affinché venga ripristinato in egual misura in tutte le aree del Paese un adeguato presidio delle attività a partire da quelle di pubblico servizio

Statuto FLAEI Cisl

Approvato al XVIII Congresso Nazionale FLAEI
Villasimius (CA) 24, 25, 26 Maggio 2017
Modificato al Consiglio Generale 11 e 12 Dicembre 2017

Regolamento di attuazione dello Statuto FLAEI Cisl

Approvato dal Consiglio Generale 14 e 15 dicembre 2016
Modificato dal Consiglio Generale 11 e 12 dicembre 2017



CISL Reti

FEDERAZIONE LAVORATORI
AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE

Roma, 25 Giugno 2019



Statuto

FLAEI-CISL

*Approvato al XVIII Congresso Nazionale FLAEI
Villasimius (CA) 24, 25, 26 Maggio 2017
Modificato al Consiglio Generale 11 e 12 Dicembre 2017*

Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane – CISL
--

CAPITOLO I	5
COSTITUZIONE - PRINCIPI – SCOPI	5
ART. 1 Costituzione e scelta confederale.....	5
ART. 2 Settori aderenti alla Federazione.....	5
ART. 3 Principi e scopi.....	5
ART. 4 Articolazione territoriale.....	6
 CAPITOLO II	 7
AMMISSIONI E RADIAZIONI	7
ART. 5 Soci	7
ART. 6 Obblighi connessi alla domanda di associazione.....	7
ART. 7 Non accettazione della domanda.....	7
ART. 8 Soci e orientamenti programmatici.....	7
ART. 9 Modalità adesione Settori e comparti merceologici.....	8
 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	 8
ART. 10 Diritti.....	8
ART. 11 Doveri	8
ART. 12 Perdita qualifica di socio	9
 NORME DISCIPLINARI	 9
ART. 13 Sanzioni disciplinari	9
 CAPITOLO III	 10
CARICHE	10
ART. 14 Rinnovo cariche	10
ART. 15 Elettività, cariche in ambiti diversi, rieleggibilità	10
ART. 16 Requisiti anzianità per eleggibilità.....	10
ART. 17 Decadenza a seguito sfiducia	10
 ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE.....	 11
ART. 18 Incompatibilità con cariche politiche.....	11
ART. 19 Rotazione e limiti di età.....	11
ART. 20 Divieto di candidatura	11
 CAPITOLO IV.....	 12
GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE.....	12
ART. 21 Organi centrali.....	12
 CONGRESSO NAZIONALE.....	 12
ART. 22 Convocazione ordinaria e straordinaria	12
ART. 23 Composizione e partecipazione	12
ART. 24 Compiti e attribuzioni	13
ART. 25 Ordine dei lavori.....	13
ART. 26 Maggioranze per delibere	13
 CONSIGLIO GENERALE	 13
ART. 27 Compiti e attribuzioni	13
ART. 28 Convocazione, periodicità	14
ART. 29 Composizione	14
 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE	 15
ART. 30 Compiti e attribuzioni	15
ART. 31 Convocazione, periodicità, presidenza	16
ART. 32 Composizione	16
 SEGRETERIA NAZIONALE.....	 16
ART. 33 Composizione, partecipazione a riunioni periferiche.....	16
ART. 34 Collegialità, incarichi, uffici.....	16
ART. 35 Responsabilità, compiti e attribuzioni.....	17
ART. 36 Attribuzioni Segretario Generale.....	17
ART. 37 Compiti Segretari Nazionali.....	18

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI	18
ART. 38 <i>Composizione, elezione, presidente, sostituzioni, incompatibilità</i>	18
ART. 39 <i>Compiti e attribuzioni</i>	18
ART. 40 <i>Verbalizzazioni, deliberazioni</i>	19
ART. 41 <i>Autonomia, responsabilità</i>	19
ART. 42 <i>Partecipazione Consiglio Generale e relazioni</i>	19
ART. 43 <i>Destituzione</i>	19
LA MAGISTRATURA INTERNA.....	19
ART. 44 <i>Autonomia, compiti, lodi, ratifica legittimità</i>	19
ART. 45 <i>Composizione, elezione, Presidente, vacanza, incompatibilità</i>	20
ART. 46 <i>Sanzioni disciplinari</i>	20
ART. 47 <i>Obbligo denuncia, omissione denuncia</i>	20
GESTIONE STRAORDINARIA	21
ART. 48 <i>Commissariamento, esecutività, ratifica</i>	21
ART. 49 <i>Commissariamento "ad acta"</i>	21
ART. 50 <i>Termini ricorso e pronuncia</i>	21
ART. 51 <i>Reggenza</i>	21
CAPITOLO V.....	22
ASSETTO ORGANIZZATIVO	22
ART. 52 <i>Assetto periferico, competenza adeguamento strutture</i>	22
ORGANI PERIFERICI ORGANIZZAZIONE REGIONALE	22
ART. 53 <i>Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, Segreteria Regionale, Comitato Esecutivo Regionale, Collegio Revisori Conti</i>	22
ART. 54 <i>Compiti Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale</i>	23
ART. 55 <i>Compiti Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale</i>	24
ART. 56 <i>Compiti Segreteria Regionale/Interregionale</i>	24
ART. 57 <i>Compiti Revisori dei Conti Regionali/Interregionali</i>	25
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	25
ART. 58 <i>Assemblea/Consiglio -Territoriale di Presidio, Segretario Responsabile di Presidio, Coordinamento di Presidio</i>	25
ART. 59 <i>Compiti Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio</i>	26
ART. 60 <i>Compiti del Segretario Responsabile di Presidio e ove previsto del coordinamento di presidio</i>	26
ART. 61 <i>Comitato Direttivo, composizione, Segretario</i>	27
ART. 62 <i>Compiti Comitato Direttivo</i>	27
CAPITOLO VI.....	28
ASSEMBLEE - CONGRESSI PERIFERICI.....	28
ART. 63 <i>Assemblea Sezione Aziendale Sindacale</i>	28
ART. 64 <i>Congressi Territoriali di Presidio: convocazione ordinaria e straordinaria, compiti e attribuzioni</i>	28
ART. 65 <i>Congressi Regionali/Interregionali: convocazione ordinaria e straordinaria, compiti e attribuzioni</i>	28
CAPITOLO VII.....	29
AZIONI DI LOTTA	29
ART. 66 <i>Livello SAS o Territoriale</i>	29
ART. 67 <i>Livello Regionale/Interregionale</i>	29
ART. 68 <i>Livello Settori e/o Comparti merceologici affiliati</i>	29
ART. 69 <i>Livello Nazionale</i>	29
CAPITOLO VIII.....	30
DISCIPLINA	30
ART. 70 <i>Organismi Territoriali e Regionali/Interregionali: associati e bilanci</i>	30
ART. 71 <i>Richiamo e convocazione straordinaria da parte dell'Organo superiore</i>	30
ART. 72 <i>Convocazione straordinaria da parte di Consiglieri</i>	30
CAPITOLO IX.....	31
PATRIMONIO.....	31
ART. 73 <i>Costituzione, rendiconti, avanzi di gestione e fondo comune</i>	31
ART. 74 <i>Responsabilità Federazione</i>	31
ART. 75 <i>Attività di assistenza e verifica bilanci</i>	31
ART. 76 <i>Facoltà della Federazione</i>	31

CAPITOLO X.....	32
SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO	32
<i>ART. 77 Procedure modifiche statutarie</i>	32
<i>ART. 78 Scioglimento della Federazione</i>	32
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	33
<i>ART. 79 Delibera e procedure modifiche del Regolamento..</i>	33
STATUTO CONFEDERALE.....	33
<i>ART. 80 Norme di rinvio, adeguamento Statuto Federazione.....</i>	33

CAPITOLO I

COSTITUZIONE - PRINCIPI – SCOPI

ART. 1 Costituzione e scelta confederale

È costituita, fra i lavoratori elettrici organizzati territorialmente, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI) con sede in Roma.

La FLAEI è aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale accetta i principi e gli scopi.

ART. 2 Settori aderenti alla Federazione

(Vedi articoli 7 e 8 del Regolamento)

Possono far parte della Federazione settori e/o comparti merceologici che ispirandosi, nel loro statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art. 3, siano stati ammessi secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione ed al successivo art. 9.

ART. 3 Principi e scopi

(Vedi articolo 10 del Regolamento)

La Federazione, oltre ai principi programmatici ed agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) si propone, sul piano interno, di:

- a) realizzare, nel rispetto della personalità umana, delle opinioni politiche e della religione professata dai suoi aderenti, l'unione dei lavoratori elettrici ossequiosi del metodo libero e democratico dell'azione sindacale;
- b) promuovere il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, morali e culturali dei lavoratori all'interno ed all'esterno della categoria;
- c) stipulare, attraverso i propri Organi, i contratti collettivi di lavoro ed accordi o convenzioni di carattere generale o particolare interessanti la categoria;
- d) svolgere l'azione sindacale in campo nazionale, regionale, territoriale, ed aziendale nella legalità e nel rispetto delle regole democratiche;

e sul piano internazionale, di realizzare la solidarietà dei lavoratori liberi e democratici ed il proficuo scambio di esperienze sindacali mediante l'adesione agli Organismi della CISL Internazionale e la proficua partecipazione all'attività degli stessi.

ART. 4 Articolazione territoriale

(Vedi articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del Regolamento)

La Federazione si articola, sul piano territoriale, in:

- Sezioni Aziendali Sindacali;
- Strutture Regionali/Interregionali.
- Nell'ambito della struttura regionale il Consiglio regionale può deliberare la costituzione dei Presidi territoriali.

Le strutture sopra indicate rappresentano l'organizzazione territoriale della Federazione.

- Nell'ambito delle aziende nazionali/pluriregionali, ove sono presenti più CCNL e più federazioni CISL, l'Esecutivo nazionale, a maggioranza dei 2/3, può promuovere la nascita di un "coordinamento aziendale CISL" pluricontratto e conseguentemente effettuare l'individuazione di un coordinatore aziendale FLAEI.
- Nell'ambito di Aziende nazionali la FLAEI può promuovere la nascita di un coordinamento Aziendale attraverso l'individuazione di un Referente aziendale FLAEI che svolgerà un lavoro a sostegno della Segreteria nazionale/Segretario nazionale.

CAPITOLO II

AMMISSIONI E RADIAZIONI

ART. 5 Soci

(Vedi articoli 6 e 9 del Regolamento)

Possono essere soci della Federazione i lavoratori elettrici ed ex dipendenti (limitatamente all'anno solare in cui intervengono le dimissioni od il licenziamento per limiti di età od invalidità) nonché i lavoratori dipendenti della CISL e della Federazione.

I dipendenti in "aspettativa" mantengono la loro qualifica di socio.

I lavoratori "esodati" possono essere soci della Federazione, sino al momento del pensionamento, previa corresponsione annuale della quota associativa stabilita dalla Segreteria nazionale.

La qualifica di socio non è compatibile con l'adesione ad altra Organizzazione Sindacale.

Coloro che ricoprono cariche elettive e che vanno in pensione, aspettativa od esodo, rimangono in carica fino a che mantengono la qualifica di socio.

ART. 6 *Obblighi connessi alla domanda di associazione*

(Vedi articolo 6 del Regolamento)

La domanda di associazione comporta:

- la piena adesione ai principi ed al programma della Federazione;
- l'obbligo all'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

ART. 7 *Non accettazione della domanda*

(Vedi articolo 6 del Regolamento)

La domanda di associazione può essere respinta, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale competente.

Contro la decisione l'interessato può ricorrere alla Segreteria Generale che deciderà inappellabilmente.

ART. 8 *Soci e orientamenti programmatici*

Gli iscritti devono partecipare e contribuire alla determinazione degli orientamenti programmatici della Federazione, in conformità alle linee articolate e deliberate dagli Organismi della Federazione e non contrastanti con l'unità morale e sindacale della stessa.

ART. 9 Modalità adesione Settori e comparti merceologici

(Vedi articolo 7 del Regolamento)

Le organizzazioni di cui all'art. 2 che intendano aderire alla Federazione, devono presentare domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata dai documenti indicati nel regolamento di attuazione.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale e convalidata dal Consiglio Generale, nella prima riunione successiva alla delibera del Comitato Esecutivo Nazionale.

Contro le eventuali deliberazioni negative del Comitato Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Le radiazioni delle organizzazioni, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme statutarie, sono pronunciate dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale scaduti i termini per il ricorso previsti all'ultimo capoverso del presente articolo.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, in seconda ed ultima istanza al Consiglio Generale Confederale.

Il Consiglio Generale dovrà deliberare in merito ai ricorsi di cui ai commi 3 e 5 nella prima riunione successiva alla presentazione dei ricorsi stessi.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**ART. 10 Diritti**

Il socio ha diritto all'assistenza sindacale nell'ambito delle competenze della Federazione.

La qualifica di socio dà diritto di parola nelle riunioni od assemblee ai vari livelli organizzativi.

Il socio ha diritto di voto nelle elezioni nelle forme stabilite da apposita regolamentazione.

ART. 11 Doveri

Il socio, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, ha anche il dovere di:

- a) attenersi alle decisioni adottate dagli Organi direttivi ed esecutivi della Federazione ai vari livelli;
- b) onorare con il proprio comportamento la Federazione;
- c) partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dagli Organi direttivi ed esecutivi della Federazione, collaborando alla elaborazione delle decisioni;
- d) aderire alle manifestazioni indette dalla Federazione;
- e) essere in regola con il pagamento delle quote sindacali nella misura stabilita dagli Organi competenti.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 12 Perdita qualifica di socio

(Vedi articolo 9 del Regolamento)

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) morosità, previa contestazione dopo cinque mesi di mancato pagamento delle quote sindacali;
- c) espulsione.

La decadenza da socio per morosità è provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale.

Il provvedimento di decadenza, adottato dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, deve essere convalidato dal Comitato Esecutivo nazionale.

NORME DISCIPLINARI

ART. 13 Sanzioni disciplinari

(Vedi articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento)

Sono sanzioni di natura disciplinare:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- d) l'espulsione.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza del Collegio dei Probiviri, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale.

I provvedimenti di sospensione ed espulsione possono essere resi pubblici con decisione dell'Organo giudicante.

Tutte le sanzioni di natura disciplinare devono essere notificate, oltre che agli interessati e a chi ha disposto il deferimento, alla Segreteria Nazionale e da questa portate a conoscenza del Consiglio Generale.

Esse sono immediatamente esecutive ed il ricorso in seconda istanza non ne sospende l'applicazione.

Le decisioni di seconda istanza sono inappellabili.

CAPITOLO III

CARICHE

ART. 14 Rinnovo cariche

Tutti gli Organi della Federazione si rinnovano ogni quattro anni, ad eccezione delle SAS che si rinnovano ogni due anni.

ART. 15 Elettività, cariche in ambiti diversi, rieleggibilità

Tutte le cariche sono elettive ed hanno la durata intercorrente fra i due Congressi.

Responsabili sindacali che svolgono attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito o a permessi potranno assumere cariche esecutive all'interno di Consigli Direttivi diversi da quello di propria appartenenza a seguito di delibera assunta a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo interessato e previa ratifica dell'Organismo sindacale di livello superiore.

I membri uscenti sono rieleggibili nel rispetto delle norme relative alla rotazione ed incompatibilità tra le cariche di cui ai successivi artt. 18 e 19 ed al Regolamento di attuazione.

Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano con votazione segreta.

ART. 16 Requisiti anzianità per eleggibilità

I soci, con i requisiti previsti dallo statuto, possono accedere a cariche direttive nazionali alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Federazione o alla CISL di almeno 2 anni.

Le cariche periferiche devono essere affidate ai soci della Federazione che possono far valere una anzianità di iscrizione almeno pari ad un anno.

Possono accedere a dette cariche anche soci con anzianità di iscrizione pari almeno a sei mesi, a condizione che dimostrino una loro precedente iscrizione alla CISL di almeno sei mesi, e che non ricadano nella previsione di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 13 del Regolamento di attuazione.

ART. 17 Decadenza a seguito sfiducia

(Vedi articolo 24 del Regolamento)

Da ogni carica si decade, anche prima delle scadenze di cui al primo comma dell'art. 15, in seguito a voto di sfiducia espresso dalla maggioranza dei componenti l'Organo che ha provveduto all'elezione mediante apposito, motivato e preannunciato ordine del giorno.

ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

ART. 18 Incompatibilità con cariche politiche

(Vedi articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del Regolamento)

Per affermare l'assoluta autonomia della FLAEI nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle Assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di Sindaco, di Revisore dei Conti e di Proboviro della Federazione a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 10 del Regolamento di attuazione.

ART. 19 Rotazione e limiti di età

(Vedi articoli 14 e 15 del Regolamento)

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, per i Segretari Generali e “**i componenti di segreteria**” a tutti i livelli, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica **è di tre mandati (12anni)**.

Per il Segretario Generale Nazionale tale periodo è di due mandati, più il terzo, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti del Consiglio Generale. “Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui agli articoli 38 e 44 del presente statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).”

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento di attuazione sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

ART. 20 Divieto di candidatura

(Vedi articolo 17 e 38 del Regolamento)

I componenti di diritto negli Organismi della Federazione, (Consiglio Generale, Consigli Direttivi Regionali/Interregionali e Territoriali) non possono essere candidati nelle elezioni dell'Organismo cui già appartengono.

CAPITOLO IV

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 21 *Organi centrali*

Sono Organi Centrali della Federazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

CONGRESSO NAZIONALE

ART. 22 *Convocazione ordinaria e straordinaria*

(Vedi articolo 25 del Regolamento)

Il Congresso della Federazione è il massimo organo deliberante della FLAEI.

Esso si svolge in via ordinaria, in concomitanza con quello della CISL, su delibera del Consiglio Generale.

In via straordinaria esso è convocato dal Consiglio Generale:

- a) su richiesta di 1/3 dei soci;
- b) su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Le firme di cui al punto a) dovranno essere convalidate dalle Unioni Sindacali Territoriali della CISL.

Le richieste dovranno essere motivate ed inviate alla Segreteria Nazionale.

Le richieste di cui al punto a) dovranno essere inviate anche alla Segreteria Regionale/Interregionale competente.

ART. 23 *Composizione e partecipazione*

Il Congresso è composto dai Delegati regolarmente eletti nei rispettivi Congressi Regionali/Interregionali.

Vi partecipano inoltre, con il solo diritto alla parola qualora non siano delegati, i membri uscenti e subentranti del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

ART. 24 Compiti e attribuzioni

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione morale-politica- finanziaria.

Esso provvede ad eleggere i membri elettivi del Consiglio Generale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Proviviri, i delegati al Congresso Confederale ed a modificare, eventualmente, lo Statuto della Federazione.

ART. 25 Ordine dei lavori

L'Ordine del Giorno dei lavori del Congresso Nazionale è fissato - su proposta della Segreteria Nazionale - dal Consiglio Generale.

Esso deve essere reso noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

ART. 26 Maggioranze per delibere

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Federazione e le modifiche allo Statuto, sono prese a maggioranza semplice.

CONSIGLIO GENERALE

ART. 27 Compiti e attribuzioni

(Vedi articoli 18, 23, 24, 25 e 26 del Regolamento)

Il Consiglio Generale, che è l'Organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro, prima di procedere alla votazione per l'elezione della Segreteria nazionale delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto. Elege, quindi, nel suo seno, separatamente e nell'ordine, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, i Segretari Nazionali, il Comitato Esecutivo Nazionale.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima di tutta l'attività della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esso provvede inoltre a:

- a) esaminare, studiare e formulare le richieste per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, la responsabile del Coordinamento donne che entra a fare parte di diritto del Consiglio Generale, qualora non ne sia già componente;
- c) convocare il Congresso in sessione straordinaria e in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, emanando il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso;
- d) esaminare ed approvare lo schema della relazione che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso;

- e) approvare lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi;
- f) convalidare le ammissioni e le radiazioni di cui all'art. 9 nonché deliberare nel merito di eventuali ricorsi;
- g) approvare e modificare il "Regolamento di attuazione dello Statuto" su proposta della Segreteria Nazionale;
- h) approvare le eventuali "proposte di modifiche statutarie" da sottoporre al Congresso Nazionale;
- i) nominare i presidenti del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale elegge, qualora spettanti, rappresentanti della Federazione nel Consiglio Generale Confederale e può revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

ART. 28 Convocazione, periodicità

(Vedi articoli 19 e 20 del Regolamento)

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno. E' convocato, normalmente, dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale e, straordinariamente, a richiesta di un terzo dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo Nazionale.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

ART. 29 Composizione

(Vedi articoli 17, 18, 37, 41, 42 e 43 del Regolamento)

Il Consiglio Generale è costituito:

- a) dai Segretari Generali Regionali/Interregionali, eletti in applicazione dell'art. 53 quale espressione delle rispettive realtà elencate all'art. 37 del Regolamento di attuazione;
- b) da un rappresentante interregionale eletto/a dal rispettivo Consiglio direttivo;
- c) da rappresentanti Regionali/Interregionali, eletti dai rispettivi Consigli Direttivi ai sensi dell'art. 17, lettera b) del Regolamento di attuazione;
- d) dalla Responsabile del Coordinamento nazionale Donne;
- e) da membri eletti dal Congresso Nazionale;
- f) da membri cooptati
- g) da membri con voto consultivo di cui all'art. 17 del regolamento di attuazione deliberati dal Comitato Esecutivo nazionale

I membri elettivi di cui alla lettera e) dovranno essere almeno pari al numero dei membri di diritto e designati di cui alle lettere a), b), c) d).

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE**ART. 30 Compiti e attribuzioni***(Vedi articoli 44 e 45 del Regolamento)*

Il Comitato Esecutivo Nazionale provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

Esso è il coordinatore - tramite la Segreteria Nazionale - di tutta l'attività della Federazione ed in particolare provvede a:

- a) emanare le norme per il tesseramento in relazione alle disposizioni della CISL;
- b) fissare le quote sociali e adeguare la loro ripartizione ai livelli nazionale, regionale, territoriale, in presenza di sostanziali incrementi della contribuzione;
- c) studiare tutte le questioni finanziarie, organizzative e sindacali interessanti la Federazione;
- d) predisporre norme per uniformare l'amministrazione delle Segreterie Regionali/Interregionali e Territoriali con quella della Segreteria Nazionale;
- e) stabilire l'impostazione dei bilanci della Segreteria Nazionale e delle Segreterie periferiche nonché esaminare e deliberare sui bilanci, preventivi e consuntivi, preparati dalla Segreteria nazionale;
- f) affidare - su proposta della Segreteria Nazionale - particolari incarichi organizzativi, sindacali ed ispettivi nell'ambito della Federazione;
- g) deliberare la costituzione di eventuali nuove strutture periferiche e di nuovi coordinamenti nell'ambito di Aziende pluricontratto (multiutility ..) e di altre Aziende pluriregionali;
- h) designare il coordinatore FLAEI nell'ambito dei coordinamenti aziendali ed i Referenti Aziendali;
- i) deliberare in ordine alle ammissioni ed alle radiazioni di cui all'art. 9;
- j) designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Società, Associazioni ed Enti (Fondazione Enérgeia, ARCA, FISDE, FOPEN, PEGASO, etc.) nonché in organismi e Commissioni ove è prevista per legge, per statuto, per regolamento o per accordi, la rappresentanza sindacale e nominare il responsabile del periodico ufficiale della Federazione "Il Lavoratore Elettrico";
- k) richiedere alla Segreteria Nazionale la convocazione straordinaria del Consiglio Generale, fissando il relativo ordine del giorno;
- l) convocare, su proposta della Segreteria nazionale o straordinariamente su deliberazione presa a maggioranza semplice, il Consiglio Generale;
- m) disporre a maggioranza dei 2/3 dei votanti, - nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o di mancato rispetto di decisioni degli Organi della Federazione - lo scioglimento degli Organi periferici e la nomina di un Commissario.
- n) stabilire il trattamento economico da riservare - per la esplicazione della loro attività - ai componenti la Segreteria, qualora questi siano in aspettativa, nonché quello dei collaboratori;
- o) nomina, su proposta della Segreteria nazionale i componenti del Consiglio Generale con voto consultivo di cui all'art.17 del regolamento di attuazione.

ART. 31 Convocazione, periodicità, presidenza

(Vedi articoli 28 e 29 del Regolamento)

Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Ai lavori del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa il responsabile del periodico ufficiale della Federazione "Il Lavoratore Elettrico".

Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di assenza, dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto, o da un Segretario Nazionale.

ART. 32 Composizione

(Vedi articolo 27 del Regolamento)

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:

- a) da membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Nazionale Donne;
- d) da eventuali designati dall'Esecutivo nazionale come coordinatori di Aziende pluricontratto (multiutility ..) o Referenti Aziendali di Aziende pluriregionali.

SEGRETARIA NAZIONALE**ART. 33 Composizione, partecipazione a riunioni periferiche**

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- c) dai Segretari Nazionali.

I componenti la Segreteria Nazionale hanno diritto a partecipare alle riunioni di tutti gli Organi periferici della Federazione con diritto di parola, ma non di voto.

ART. 34 Collegialità, incarichi, uffici

La Segreteria Nazionale procede, preventivamente ed in sede collegiale, all'esame e alle decisioni di competenza dei problemi di carattere generale, mentre provvede alla distribuzione nel proprio seno di incarichi di natura specifica.

La Segreteria Nazionale, per particolari esigenze, può costituire uffici ai quali demandare lo sviluppo di specifiche attività, nominandone i responsabili.

ART. 35 Responsabilità, compiti e attribuzioni

(Vedi articolo 46 del Regolamento)

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti del patrimonio della Federazione, alla cui amministrazione è preposto un Segretario Nazionale; per il compimento degli atti di gestione detto Segretario opererà congiuntamente al Segretario Generale.

In particolare provvede a:

- a) convocare in via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale e, almeno ogni due mesi, il Comitato Esecutivo Nazionale, fissando i relativi ordini del giorno;
- b) proporre al Consiglio Generale, per la prevista convalida, le ammissioni e le radiazioni dei Sindacati di cui all'art. 2;
- c) proporre al Comitato Esecutivo Nazionale, l'assegnazione di particolari incarichi organizzativi, sindacali ed ispettivi nell'ambito della Federazione;
- d) intervenire direttamente o indirettamente, attraverso propri rappresentanti scelti fra i componenti il Comitato Esecutivo Nazionale, per comporre ogni conflitto insorgente fra i componenti gli Organi periferici;
- e) autorizzare - sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale - in via eccezionale e limitatamente nel tempo, l'attribuzione della funzione di Segretario Regionale/Interregionale ad elementi non appartenenti alla categoria;
- f) proporre al Consiglio Generale l'ordine del giorno dei lavori del Congresso Nazionale;
- g) predisporre lo schema della relazione congressuale da sottoporre al Consiglio Generale;
- h) predisporre annualmente la situazione finanziaria ed i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale e da inviare alla Segreteria Confederale;
- i) predisporre il "Regolamento di attuazione dello Statuto" da sottoporre al Consiglio Generale;
- j) proporre al Consiglio Generale eventuali "proposte di modifica dello Statuto", da sottoporre al Congresso Nazionale,
- k) proporre al Consiglio Generale il nominativo della donna da nominare responsabile del Coordinamento Nazionale Donne.

ART. 36 Attribuzioni Segretario Generale

Spetta in particolare al Segretario Generale:

- a) rappresentare la Federazione presso ogni Organo sindacale, presso gli Enti o presso terzi;
- b) curare l'esecuzione delle decisioni del Comitato Esecutivo Nazionale;
- c) coordinare l'attività della Federazione in generale e della Segreteria Nazionale in particolare.

Il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione ed è il Direttore del periodico ufficiale "Il Lavoratore Elettrico".

ART. 37 Compiti Segretari Nazionali

I compiti dei Segretari Nazionali sono attribuiti collegialmente dalla Segreteria Nazionale, secondo i principi di cui al precedente art. 34.

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI**ART. 38 Composizione, elezione, presidente, sostituzioni, incompatibilità**

(Vedi articoli 10, 11, 12 e 23 del Regolamento)

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale; essi non sono revocabili durante il periodo del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Allorquando la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle Strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

ART. 39 Compiti e attribuzioni

(Vedi articolo 47 del Regolamento)

E' compito del Collegio dei Sindaci, in coerenza con le norme del presente Statuto, del Relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti:

- a) accertare, con la frequenza che riterrà opportuna, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa e lo stato del patrimonio sociale.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Degli accertamenti eseguiti va redatto verbale in apposito libro.

ART. 40 Verbalizzazioni, deliberazioni

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro di cui sopra e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci devono essere prese a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 41 Autonomia, responsabilità

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con diligenza e a norma degli articoli del presente statuto e relativo regolamento.

Essi sono responsabili, nei confronti del Consiglio Generale, della verità delle attestazioni e devono mantenere scrupolosamente il segreto su fatti e su documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

ART. 42 Partecipazione Consiglio Generale e relazioni

(Vedi articolo 17 del Regolamento)

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.

Il Collegio dei Sindaci, a mezzo del suo Presidente, riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo Nazionale sia al Consiglio Generale.

Esso presenta inoltre una relazione al Congresso Nazionale.

ART. 43 Destituzione

La destituzione da Sindaco non può essere pronunciata che per giustificati, documentabili gravi motivi. Competente in merito è il Collegio dei Probiviri.

LA MAGISTRATURA INTERNA**ART. 44 Autonomia, compiti, lodi, ratifica legittimità**

(Vedi articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 48 e 49 del Regolamento)

L'esercizio della magistratura interna è affidato al Collegio dei Probiviri, organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli Organismi ai vari livelli e tra gli Organismi stessi, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado da parte del Collegio confederale dei Probiviri comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata,

I lodi del Collegio dei Probiviri devono essere motivati. Essi hanno immediato valore esecutivo per le Strutture ed i soci cui si riferiscono ed il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle Parti.

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

ART. 45 *Composizione, elezione, Presidente, vacanza, incompatibilità*

(Vedi articoli 11, 12 e 23 del Regolamento)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, eletti dal Congresso Nazionale e non revocabili durante il periodo del mandato congressuale.

Possono essere candidati i soci che non siano mai incorsi in sanzioni disciplinari.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante la vacanza del Presidente il Collegio sospende la propria attività. Non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di Organi deliberanti od esecutivi della Federazione a qualunque livello.

ART. 46 *Sanzioni disciplinari*

Il Collegio dei Probiviri può comminare le sanzioni di natura disciplinare indicate nel precedente art. 13.

ART. 47 *Obbligo denuncia, omissione denuncia*

(Vedi articolo 36 del Regolamento)

Le Segreterie che, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora l'intervento risulti inefficace, hanno l'obbligo di denuncia al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

GESTIONE STRAORDINARIA

ART. 48 Commissariamento, esecutività, ratifica

(Vedi articoli 48 e 49 del Regolamento)

Nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o di mancato rispetto di decisioni degli Organi Nazionali da parte di quelli Regionali/Interregionali o di Presidio territoriale, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse il Comitato Esecutivo Nazionale può, con provvedimento motivato - su adeguata istruttoria e contestazioni disposte dalla Segreteria Nazionale e portate a conoscenza del Comitato stesso - disporre, a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti, lo scioglimento dell'Organo periferico inadempiente e la nomina di un Commissario.

Analogo provvedimento motivato può essere adottato, con identica procedura, dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti degli organi periferici nel caso in cui non sia possibile promuoverne diversamente l'efficienza.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi ed il Commissario assume contestualmente la rappresentatività della Federazione nei confronti dei soci, delle strutture confederali e dei terzi.

Essi vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità del provvedimento stesso.

La mancata pronuncia entro detto termine equivale a ratifica.

ART. 49 Commissariamento "ad acta"

(Vedi articolo 47 del Regolamento)

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 48 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli Organi.

ART. 50 Termini ricorso e pronuncia

(Vedi articoli 48 e 49 del Regolamento)

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti artt. 48 e 49 è ammesso il ricorso nel termine perentorio di 15 giorni al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

La mancata pronuncia nei 15 giorni successivi alla presentazione del ricorso, equivale a ratifica.

ART. 51 Reggenza

Allorché un Organismo Regionale/Interregionale o di Presidio territoriale risulti carente nella sua massima dirigenza o l'Organismo stesso ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione secondo le procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Segreteria Nazionale la nomina di un reggente che può essere estraneo all'Organismo e anche alla categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario o può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Segreteria Nazionale.

CAPITOLO V

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 52 Assetto periferico, competenza adeguamento strutture

(Vedi articoli 37 e 41 del Regolamento)

La Federazione, tenendo presenti le linee generali della Confederazione, adeguerà il proprio assetto organizzativo in funzione delle esigenze operative. Le modifiche diverranno operative dopo l'approvazione del Consiglio Generale della Federazione.

Il territorio è suddiviso in strutture Regionali/Interregionali che nel proprio interno possono avere un'articolazione per Presidi Territoriali e Sezione Aziendale sindacale.

Competente ad adeguare le strutture di cui sopra in funzione di esigenze organizzative e di rapporto con le controparti che dovessero verificarsi tra due Congressi, è il Consiglio Generale.

ORGANI PERIFERICI

ORGANIZZAZIONE REGIONALE

ART. 53 Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, Segreteria Regionale, Comitato Esecutivo Regionale, Collegio Revisori Conti

(Vedi articoli 38, 42 e 43 del Regolamento)

La Regione e le Regioni accorpate hanno un Consiglio Direttivo eletto dal Congresso Regionale/Interregionale.

Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, quali membri di diritto, i Referenti CISL di UST o di AST (nelle USR CISL regionalizzate) e, ove presenti, i Segretari Territoriali di Presidio nonché i Segretari delle SAS ricadenti nella regione.

La Segreteria Regionale/Interregionale è composta:

- dal Segretario Generale
- dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- dai Segretari, eletti dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

La composizione numerica della Segreteria Regionale/Interregionale è definita dal Regolamento di attuazione dello Statuto. Qualora siano previsti almeno cinque componenti, potrà essere prevista l'elezione del Segretario Generale Aggiunto.

La Segreteria Regionale/Interregionale, nella sua prima riunione, provvederà alla distribuzione dei vari incarichi di attività specifica.

La Regione e le Regioni accorpate hanno inoltre:

- un Comitato Esecutivo composto:
 - a) dai componenti la Segreteria Regionale/Interregionale;
 - b) dal Referente CISL per UST o di AST (nelle USR CISL regionalizzate) o, ove presenti, dai Segretari Responsabili dei Presidi Territoriali;

- c) dalla Responsabile del Coordinamento regionale Donne nominata dal Consiglio Regionale (una per Regione in caso di Consigli Interregionali);
 - d) dal Responsabile del coordinamento giovani con voto consultivo nominato dal Consiglio Regionale;
- un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletto dal Congresso Regionale/Interregionale, con competenza su tutte le Strutture della Regione o delle Regioni accorpate.

I Revisori dei Conti non possono far parte di organi deliberanti di Strutture all'interno della Regione o delle Regioni accorpate. È inoltre incompatibile la carica di Revisore dei Conti con quella di Sindaco o di Revisore dei Conti di un altro organismo.

ART. 54 Compiti Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale

(Vedi articoli 44, 45 e 47 del Regolamento)

Il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale ha il compito di deliberare in ordine all'attività sindacale, organizzativa e formativa nel territorio di propria competenza, sulla base delle linee programmatiche della Federazione e delle decisioni degli Organismi deliberanti ed esecutivi nazionali.

In particolare, esso provvede a:

- a) eleggere il Segretario Generale regionale ed i Segretari regionali/interregionali;
- b) deliberare sulla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto, provvedendo alla sua elezione
- c) convocare il Congresso Regionale/Interregionale alle previste scadenze;
- d) esaminare e approvare lo schema della relazione morale ed il bilancio che la Segreteria Regionale/Interregionale sottoporrà al Congresso;
- e) pronunciare gli eventuali provvedimenti di decadenza dei soci per morosità;
- f) su proposta della Segreteria Regionale/Interregionale e per particolari esigenze, cooptare nel Consiglio, a parità di diritto, elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore a quelli previsti dall'art. 42, del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- g) deliberare, a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione e sentito il parere della Segreteria Nazionale, in ordine a dichiarazioni di agitazione o a proclamazioni di sciopero a livello regionale/interregionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 di cui va data informazione al corrispondente organismo confederale regionale;
- h) nominare, su proposta della Segreteria Regionale/Interregionale, la responsabile del Coordinamento Regionale Donne che entra a far parte di diritto del Consiglio stesso, qualora non ne sia già componente.
- i) nominare, su proposta della Segreteria Regionale/Interregionale, il responsabile Giovani che entra a far parte di diritto del Consiglio stesso, qualora non ne sia già componente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale dovranno avere frequenza almeno quadrimestrale.

Le strutture Regionali/Interregionali assumono anche i compiti previsti dall'articolo 56 dello Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta in volta le stesse strutture regionali potranno assegnare alle SAS. Nelle strutture che costituiscono i Presidi tale compiti rimangono a carico dell'Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio o del Segretario di Presidio territoriale/Coordinamento

ART. 55 Compiti Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale

(Vedi art. 44 del regolamento)

Il Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale ha il compito di:

- a) provvedere all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale;
- b) disporre in ordine alla composizione delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai livelli regionali/interregionali, tenendo conto delle decisioni assunte in merito dai Presidi Territoriali;
- c) designare i rappresentanti dell'Organizzazione a livello regionale/interregionale in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista per legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza sindacale, tenendo conto delle opportune esigenze rappresentative nelle varie istanze territoriali.
- d) esaminare ed approvare la situazione finanziaria nonché i bilanci preventivo e consuntivo della regione o delle regioni accorpate;
- e) stabilire eventuali rimborsi spese ai responsabili sindacali componenti gli Organismi Regionali/Interregionali.

Le riunioni del Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale dovranno avere frequenza almeno bimestrale.

ART. 56 Compiti Segreteria Regionale/Interregionale

La Segreteria Regionale/Interregionale, in armonia con le direttive della Federazione, ha il compito di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Organismo regionale/interregionale e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
- b) promuovere l'azione sindacale ed organizzativa nel territorio di propria competenza;
- c) spronare, fiancheggiare, assistere, integrare l'azione dei Presidi Territoriali e/o delle SAS al fine di realizzare un armonico e coordinato sviluppo della Federazione;
- d) svolgere attività sindacale, comporre vertenze e stipulare accordi a valere per il territorio regionale/interregionale;
- e) dirigere e controllare eventuali agitazioni;
- f) presentare le liste dei candidati per le elezioni - a livello regionale/interregionale - degli Organismi contrattuali rappresentativi dei lavoratori;
- g) predisporre la relazione morale ed il bilancio finanziario della regione o delle regioni accorpate per il Congresso;
- h) predisporre, periodicamente, la situazione finanziaria della Regione o delle regioni accorpate per il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale;

- i) proporre al Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale la cooptazione nel Consiglio, per particolari esigenze, di elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore a quelli previsti dall'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- j) disporre - in via straordinaria - la convocazione dei Presidi Territoriali in caso di ripetute inadempienze statutarie da parte degli stessi;
- k) proporre alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche dello Statuto della Federazione;
- l) proporre al Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale il nominativo della donna da nominare responsabile del Coordinamento Regionale/Interregionale Donne.

I componenti la Segreteria Regionale/Interregionale hanno il diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi inferiori con diritto di parola, ma non di voto.

Le riunioni della Segreteria regionale/interregionale dovranno avere frequenza almeno mensile.

Le strutture Regionali/Interregionali uniche assumono anche i compiti del Responsabile di Presidio Territoriale, previsti dall'articolo 58 dello Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta in volta le stesse riterranno di assegnare alle SAS.

ART. 57 Compiti Revisori dei Conti Regionali/Interregionali

(Vedi articolo 47 del Regolamento)

È compito dei "Revisori dei Conti", per tutte le Strutture della Regione o delle regioni accorpate:

- a) accertare, con la frequenza che riterranno opportuna, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie alle risultanze delle scritture contabili;
- b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa e lo stato patrimoniale.

Essi riferiranno annualmente al Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale sulla propria specifica attività, in occasione della presentazione del bilancio (preventivo e consuntivo).

Presenteranno inoltre una relazione al Congresso Regionale/Interregionale.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 58 Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio, Segretario Responsabile di Presidio, Coordinamento di Presidio

(Vedi articoli 40, 41 e 42 del Regolamento)

L'Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio rappresenta un'articolazione della struttura regionale. Esso è costituito dai Segretari SAS e dai componenti le RSU/RSA (Iscritti Flaei) eletti su lista FLAEI nell'area di riferimento nonché dalla Responsabile del Coordinamento Donne eletta dall'Assemblea stessa. Nelle realtà con più di 1.500 iscritti si compone anche di una parte elettiva il cui numero non può essere superiore a 18.

L'Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio elegge al proprio interno il Segretario Responsabile di Presidio, che deve appartenere all'area territoriale di riferimento, ed eventualmente il coordinamento di Presidio.

ART. 59 Compiti Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio

(Vedi articoli 44, 45, 46 e 47 del Regolamento)

L'Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio ha il compito di:

- a) deliberare in ordine all'attività sindacale ed organizzativa del territorio di competenza sulla base delle linee programmatiche della Struttura e delle decisioni degli Organi deliberanti ai superiori livelli;
- b) individuare le aspirazioni dei lavoratori, esaminarle, vagliarle e trarne deliberazioni da sottoporre agli Organismi superiori;
- c) interessarsi delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori anche in Organismi la cui costituzione e funzionamento derivino da leggi e da realtà in cui il Sindacato non sia esplicitamente citato o presente, ma l'attività dei quali possa avere significato od interesse per i lavoratori in quanto tali;
- d) sviluppare la sindacalizzazione dell'ambiente di lavoro e degli iscritti promuovendo assemblee, convegni, incontri su argomenti di generale o specifico interesse per i lavoratori della singola azienda o della categoria in generale;
- e) coordinare l'attività degli iscritti FLAEI negli organismi di rappresentanza unitaria, orientandone le iniziative e le azioni;
- f) nominare, su proposta del Segretario Responsabile di Presidio Territoriale, la Responsabile del Coordinamento Donne di presidio, che entra a far parte di diritto dell'Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio stesso, qualora non ne sia già componente.

In particolare, esso provvede a:

- I. convocare il Congresso Territoriale di Presidio alle previste scadenze;
- II. Eleggere, su proposta del Segretario di Presidio, gli eventuali membri del Coordinamento di Presidio
- III. sopperire ai compiti riservati alle SAS qualora queste non fossero costituite;
- IV. deliberare - a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il preventivo parere della Segreteria regionale/interregionale e dandone tempestiva segnalazione alla Segreteria Nazionale ed ai competenti Organismi territoriali confederali - in ordine a dichiarazioni di agitazione o a proclamazioni di sciopero a livello Territoriale e di SAS;
- V. decidere in merito alla scelta dei candidati delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai livelli di propria competenza.

ART. 60 Compiti del Segretario Responsabile di Presidio e ove previsto del coordinamento di presidio

Il Segretario Responsabile di Presidio e l'eventuale coordinamento di Presidio Territoriale ha il compito di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea di Presidio e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
- b) coordinare ed assistere l'attività dei Comitati Direttivi SAS e degli iscritti FLAEI negli organismi di rappresentanza unitaria;

- c) agire per la realizzazione delle aspirazioni degli associati in collaborazione con la Segreteria Regionale/Interregionale;
- d) firmare accordi con validità limitata al territorio di competenza;
- e) emanare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo della FLAEI nell'ambito del proprio territorio;
- f) presentare le liste dei candidati alle elezioni di organismi contrattuali rappresentativi dei lavoratori per le consultazioni elettorali ai livelli di propria competenza;
- g) proporre all'Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio il nominativo della donna da nominare responsabile del Coordinamento di presidio Donne ed eventuali componenti il coordinamento di presidio.

ART. 61 Comitato Direttivo, composizione, Segretario

La SAS ha un Comitato Direttivo che viene eletto da tutti gli iscritti della Sezione.

I componenti dello stesso non dovranno essere in numero inferiore a tre.

Il Comitato Direttivo della SAS procede, nella sua prima riunione, alla nomina del Segretario SAS distribuendo poi fra i propri componenti gli altri incarichi.

Il Segretario SAS è componente di diritto dell'Assemblea/Consiglio Territoriale di Presidio (laddove presente) e del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale.

Le regioni che hanno più di 2.500 iscritti possono deliberare di non avere i Segretari SAS come membri di diritto.

ART. 62 Compiti Comitato Direttivo

Compiti del Comitato Direttivo della SAS sono:

- a) incrementare le adesioni dei lavoratori curando il tesseramento e la riscossione di eventuali contributi;
- b) sviluppare la sindacalizzazione della Sezione con opportune azioni verso i lavoratori e gli associati;
- c) individuare le aspirazioni dei lavoratori così che, dal loro coordinamento, l'azione sindacale della FLAEI mantenga la sua aderenza alle aspirazioni di base;
- d) attuare nell'ambito della Sezione tutte le disposizioni emanate dal Segretario Responsabile di Presidio/Coordinamento (laddove presente) e/o dalla Segreteria regionale.

Le riunioni del Comitato Direttivo delle SAS dovranno avere frequenza almeno mensile.

CAPITOLO VI

ASSEMBLEE - CONGRESSI PERIFERICI

ART. 63 Assemblée Sezione Aziendale Sindacale

La SAS non svolge un proprio Congresso, ma ogni due anni gli iscritti provvedono ad eleggere il proprio Comitato Direttivo.

Se l'anno di elezione coincide con quello in cui si svolge il Congresso ordinario della Federazione, la SAS provvederà ad eleggere anche i Delegati al Congresso Territoriale di Presidio o regionale/interregionale nel caso di struttura Regionale/Interregionale unica.

ART. 64 Congressi Territoriali di Presidio: convocazione ordinaria e straordinaria, compiti e attribuzioni (Vedi articolo 25 del Regolamento)

I Congressi ordinari Territoriali dei Presidi sono convocati con le stesse norme in atto per la convocazione del Congresso Nazionale, salvo il preavviso di convocazione ridotto ad un mese.

Essi devono svolgersi prima del Congresso Regionale/Interregionale, di quello Nazionale di categoria e di quello della UST-CISL di appartenenza.

I Congressi Territoriali dei Presidi provvederanno alla elezione dei delegati al Congresso Regionale/Interregionale e a quello dell'UST-CISL.

Nel caso di strutture con più di 1.500 iscritti, anche alla elezione dei componenti il Consiglio territoriale di Presidio.

ART. 65 Congressi Regionali/Interregionali: convocazione ordinaria e straordinaria, compiti e attribuzioni (Vedi articolo 25 del Regolamento)

Il Congresso Regionale/Interregionale ordinario è convocato con le stesse norme in atto per la convocazione del Congresso Nazionale, salvo il preavviso di convocazione che è ridotto ad un mese.

Esso deve svolgersi prima del Congresso Nazionale di categoria e di quello della USR-CISL o USI-CISL di appartenenza.

La convocazione straordinaria del Congresso Regionale/Interregionale può essere chiesta da almeno 3/4 dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale.

La convocazione straordinaria del Congresso regionale/interregionale può anche essere fatta dalla Segreteria Nazionale - sentito il Comitato Esecutivo Nazionale - allorché il Consiglio Direttivo si rivelasse non in grado di svolgere i propri compiti.

Il Congresso Regionale/Interregionale, oltre alle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale e del Collegio dei Revisori dei Conti, provvederà alla elezione dei delegati al Congresso Nazionale di Categoria e a quello della USR-CISL o USI-CISL di appartenenza.

CAPITOLO VII

AZIONI DI LOTTA

ART. 66 Livello SAS o Territoriale

Il Comitato Direttivo della SAS non può fare dichiarazioni di agitazione ed ordinare manifestazioni di sciopero.

Qualora ciò si rendesse necessario in una Sezione o a livello Territoriale le dichiarazioni di agitazione o proclamazioni di sciopero dovranno essere decise dal Presidio territoriale o dal Consiglio direttivo regionale/interregionale unico a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il preventivo parere della Segreteria Regionale/Interregionale e dandone tempestiva segnalazione alla Segreteria Nazionale.

ART. 67 Livello Regionale/Interregionale

Dichiarazioni di agitazione o proclamazioni di sciopero a livello Regionale/Interregionale dovranno essere decise dal Consiglio direttivo regionale/interregionale a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il parere della Segreteria Nazionale e dandone informazione al corrispondente organismo confederale.

ART. 68 Livello Settori e/o Comparti merceologici affiliati

Dichiarazioni di agitazione o di sciopero nazionale delle organizzazioni di cui all'art. 2 dovranno essere deliberate dai rispettivi Organismi Direttivi Nazionali, sentito il parere della Segreteria Nazionale della Federazione.

ART. 69 Livello Nazionale

Dichiarazioni di agitazione nazionale potranno essere fatte dalla Segretaria Nazionale, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale.

Dichiarazioni nazionali di sciopero dovranno essere decise dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza di 3/4 dei partecipanti alla riunione.

Di tali dichiarazioni dovrà darsi informazione alla Segreteria Confederale.

CAPITOLO VIII

DISCIPLINA

ART. 70 Organismi Territoriali e Regionali/Interregionali: associati e bilanci

I singoli Organismi Regionali/Interregionali devono, semestralmente, far conoscere i loro effettivi organizzati e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi agli Organismi superiori.

ART. 71 Richiamo e convocazione straordinaria da parte dell'Organo superiore

La mancata osservanza delle norme di cui al precedente articolo, comporta il richiamo dell'Organo superiore.

La ripetuta inosservanza delle norme relative alla frequenza di riunione degli Organismi periferici dà alla Segreteria regionale/Interregionale o a quella Nazionale la facoltà di convocare, straordinariamente, quegli organismi e, eccezionalmente, i rispettivi Congressi.

ART. 72 Convocazione straordinaria da parte di Consiglieri

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 66, 67, 68, 69, 70, dà diritto ad ogni Consigliere di chiedere l'immediata convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo.

CAPITOLO IX

PATRIMONIO

ART. 73 Costituzione, rendiconti, avanzi di gestione e fondo comune

(Vedi articoli 45 e 46 del Regolamento)

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Segreteria Nazionale o presso le Segreterie periferiche).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Finché dura la Federazione i singoli associati o gruppi di associati o i Sindacati ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

ART. 74 Responsabilità Federazione

(Vedi articoli 46 del Regolamento)

La Federazione risponde davanti ai terzi e alla Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART. 75 Attività di assistenza e verifica bilanci

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Segreteria nazionale a favore delle strutture regionali/interregionali e territoriali o di loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

La Segreteria nazionale ha facoltà di verifica dei bilanci delle strutture regionali/interregionali e territoriali; le segreterie regionali/interregionali hanno analoga facoltà nei confronti delle strutture territoriali.

ART. 76 Facoltà della Federazione

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

CAPITOLO X

SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

ART. 77 Procedure modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c) dai Consigli Direttivi Regionali/Interregionali
- d) su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti;
- e) dalle Organizzazioni di cui all'art. 2.

Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dai Consigli Direttivi regionali/interregionali, nonché dalle Organizzazioni di cui all'art. 2.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

ART. 78 Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 79 Delibera e procedure modifiche del Regolamento

Il regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza dal Congresso Nazionale; può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale, regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

STATUTO CONFEDERALE

ART. 80 Norme di rinvio, adeguamento Statuto Federazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale

Allo stesso dovranno essere adeguate, nella prima sessione del Consiglio Generale convocato dopo la celebrazione del Congresso Confederale, eventuali norme del presente statuto risultanti in contrasto, nonché gli eventuali trasferimenti di norme a regolamento di attuazione.



Regolamento di attuazione dello Statuto FLAEI-CISL

*Approvato dal Consiglio Generale 14 e 15 dicembre 2016
Modificato dal Consiglio Generale 11 e 12 dicembre 2017*

Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane – CISL
--

ORGANI - NORME COMUNI	36
ART. 1 - Validità sedute e deliberazioni	36
ART. 2 - Modalità votazioni	36
ART. 3 - Criteri elezioni	36
ART. 4 - Interventi, mozioni, dichiarazioni di voto e documenti conclusivi...	36
ART. 5 - Assenze e obbligo presenza	36
AMMISSIONI, RADIAZIONI E RIAGGREGAZIONI	37
ART. 6 - Iscrizione: domanda, non accettazione, decorrenza	37
ART. 7 - Adesione comparti: domanda e documenti richiesti	37
ART. 8 - Obblighi settori aderenti	37
ART. 9 - Espulsione o sospensione del socio	37
INCOMPATIBILITA'	39
ART. 10 - Incompatibilità funzionali	39
ART. 11 - Condizione di incompatibilità e sua denuncia	39
ART. 12 - Incompatibilità tra le cariche	39
ART. 13 - Opzioni tra più cariche, dimissioni, decadenza, interdizione	40
ART. 14 - Limiti di età, decadenze e incombenze delle Strutture	40
ART. 15 - Periodo massimo di permanenza nella stessa carica	41
ART. 16 - Permanenza e decadenza dalle cariche	41
CONSIGLIO GENERALE	43
ART. 17 - Composizione numerica, presenza femminile, eleggibili, partecipanti con voto consultivo	43
ART. 18 - Supplenti, revoca, graduatoria esaurita	44
ART. 19 - Prima convocazione, presidenza	44
ART. 20 - Convocazione ordinaria e straordinaria	44
ART. 21 - Presidenza	44
ART. 22 - Comunicazioni della Segreteria Nazionale	44
ART. 23 - Sostituzione Proviviri e Sindaci	45
ART. 24 - Sfiducia agli Organi esecutivi	45
ART. 25 - Regolamento Congressi ed elezione delegati	45
ART. 26 - Commissioni consiliari	45
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE	46
ART. 27 - Composizione numerica e sostituzioni	46
ART. 28 - Convocazione, ordine del giorno, istruttoria commissariamento	46
ART. 29 - Presidente	46
ART. 30 - Segreteria Nazionale	46
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	47
ART. 31 - Termini presentazione e definizione ricorsi in prima istanza	47
ART. 32 - Termini presentazione e definizione ricorsi in seconda istanza ..	47
ART. 33 - Presentazione e notifica ricorsi	47
ART. 34 - Riapertura procedimenti	47
ART. 35 - Sospensione cautelativa	48
ART. 36 - Omessa denuncia	48
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	49
ART. 37 - Articolazione periferica, accorpamento strutture, rappresentanza in organismi superiori, coordinamenti funzionali	49
ART. 38 - Numero componenti elettivi nei Consigli Direttivi Regionali/Interregionali	49
ART. 39 - Composizione Segreteria Regionale/Interregionale	50
ART. 40 - Composizione delle Assemblee/Consiglio di Presidio Territoriali	50
ART. 41 - Nuovi Organismi, Commissione adeguamento organizzazione ..	50
COOPTAZIONI	51
ART. 42 - Regole e numero massimo cooptazioni	51
RAPPRESENTANTE FNP	51
ART. 43 - Partecipazione ai Consigli Direttivi	51
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI	51
ART. 44 - Scelta candidature, designazione rappresentanti e loro obblighi	51
TRATTAMENTI ECONOMICI	52
ART. 45 - Caso aspettativa, collaboratrici/collaboratori, gratuità cariche	52
GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO	53
ART. 46 - Responsabilità e obblighi dirigenti politici e strutture	53
ART. 47 - Bilanci	53
MANDATO COMMISSARIALE	55
ART. 48 - Durata mandato e proroga	55
ART. 49 - Compiti del Commissario e pronuncia Proviviri	55

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ORGANI - NORME COMUNI

ART. 1 Validità sedute e deliberazioni

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

ART. 2 Modalità votazioni

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Peraltro per l'elezione del Comitato Esecutivo o di organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

ART. 3 Criteri elezioni

Nelle elezioni vengono proclamati eletti le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto la/il più anziana/o di iscrizione alla FLAEI; a parità di iscrizione alla FLAEI la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; ad ulteriore parità la/il più anziana/o di età.

ART. 4 Interventi, mozioni, dichiarazioni di voto e documenti conclusivi

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/i singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

ART. 5 Assenze e obbligo presenza

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Le/i componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

AMMISSIONI, RADIAZIONI E RIAGGREGAZIONI

ART. 6 Iscrizione: domanda, non accettazione, decorrenza

(Vedi articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto)

La domanda di iscrizione alla FLAEI deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria regionale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastino con le finalità e le regole contenute negli Statuti di Federazione e Confederale, il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FLAEI decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda.

ART. 7 Adesione comparti: domanda e documenti richiesti

(Vedi articoli 2 e 9 dello Statuto)

I settori e/o comparti merceologici di cui all'art. 2 dello Statuto devono corredare la domanda di adesione dei seguenti documenti:

- due esemplari dello Statuto;
- elenco delle/dei componenti degli Organi direttivi;
- dichiarazione che le Organizzazioni hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Federazione e si impegnano a uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per il relativo adeguamento.

ART. 8 Obblighi settori aderenti

(Vedi articolo 2 dello Statuto)

I settori e/o comparti merceologici, di cui all'art. 2 dello Statuto, debbono informare la Segreteria nazionale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Essi debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi ed i bilanci finanziari (preventivi e consuntivi) e contribuire finanziariamente nei modi e nella misura stabiliti dalla Federazione.

ART. 9 Espulsione o sospensione del socio

(Vedi articoli 5 e 12 dello Statuto)

La nuova iscrizione della/del socia/o espulsa/o non può essere accettata prima che siano trascorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento di espulsione. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Struttura regionale/interregionale di appartenenza; la richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

Le/i socie/i sospese/i sono automaticamente riammesse/i nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

Per misura cautelativa la/il socia/o sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospesa/o a tempo indeterminato.

INCOMPATIBILITA'**ART. 10 Incompatibilità funzionali***(Vedi articoli 3, 18, 38 e 45 dello Statuto)*

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

- incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati;
- candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti dal Regolamento di attuazione dello Statuto CISL;
- incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale comunali, circoscrizionali, sezionali e simili, comunque denominati, in partiti, movimenti e formazioni politiche, Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli artt. 12 e seguenti del presente Regolamento.

ART. 11 Condizione di incompatibilità e sua denuncia*(Vedi articoli 18, 38 e 45 dello Statuto)*

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 18 dello Statuto e 12, 13 e 14 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della FLAEI e della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 30 del presente Regolamento.

ART. 12 Incompatibilità tra le cariche*(Vedi articoli 18, 38 e 45 dello Statuto)*

La carica di componente la Segreteria nazionale è incompatibile con qualunque altra carica della Federazione.

Le cariche di Segreteria nazionale e Segretario/o Generale regionale/interregionale sono incompatibili con le cariche di Presidente e Vicepresidente ARCA a qualsiasi livello.

Qualsiasi carica è altresì incompatibile con l'incarico di funzionaria/o dell'Organizzazione che, una volta eletta/o in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 dello Statuto - deve optare fra l'impiego in atto con l'Organizzazione medesima e la carica sindacale.

I Sindaci ed i Revisori dei Conti non possono far parte di organi deliberanti delle Strutture controllate.

La carica di componente il Collegio dei Probiviri, è incompatibile con altre cariche di qualsiasi organo della Federazione.

Le cariche di Sindaco e di Revisore dei Conti sono incompatibili fra di loro.

Le decadenze sono dichiarate dalle Segreterie regionali competenti per territorio.

Norma transitoria

Le incompatibilità con le cariche di Presidente e Vice Presidente ARCA scatteranno a partire dalle prossime elezioni per il rinnovo degli Organismi dell'Associazione.

ART. 13 Opzioni tra più cariche, dimissioni, decadenza, interdizione

(Vedi articolo 18 dello Statuto)

Chi viene eletto a cariche sindacali, fra loro incompatibili, deve optare per una sola di esse con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da questa ultima.

Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in Associazioni le cui attività siano state dichiarate dal Consiglio Generale confederale in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale CISL, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui all'art. 18, comma 1 lettere a) e c) dello Statuto deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 7 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 10 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i da cariche sindacali ai sensi del citato art. 18 dello Statuto possono essere rilette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale
- dopo due anni se il mandato è stato esercitato a livello regionale;
- dopo tre anni se il mandato è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

ART. 14 Limiti di età, decadenze e incombenze delle Strutture

(Vedi articolo 19 dello Statuto)

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 19 dello Statuto e nell'art. 13 del presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/lo dal compiere atti in nome e per conto della FLAEI.

Spetta alle Segreterie Regionali/Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti, nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle strutture di Presidi Territoriali inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale della Struttura Regionale/Interregionale, gli adempimenti previsti nel presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale della FLAEI, gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria confederale.

ART. 15 *Periodo massimo di permanenza nella stessa carica*

(Vedi articolo 19 dello Statuto)

Oltre a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, dello Statuto, va tenuto conto che La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello della Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Il termine massimo entro cui ricoprire la carica di Presidente dei Collegi (Sindaci e Probiviri), all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali.

ART. 16 *Permanenza e decadenza dalle cariche*

Qualora una/un Segretaria/o generale regionale/interregionale o Consigliere generale di cui all'art. 29 dello Statuto punto b) venga eletta/o componente la Segreteria nazionale resterà membro del Consiglio Generale, anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o nazionale, sino al Congresso Nazionale.

Le/I Consigliere/i generali di cui all'art. 29 dello Statuto punto b) elette/i componenti la Segreteria nazionale decadono da rappresentanti della Struttura nel Consiglio Generale, e vengono sostituite/i dalla Struttura che li ha espressi.

Qualora una/un Segretario di Presidio venga eletta/o Segretaria/o generale regionale/interregionale, ed opti per quest'ultima carica, rimarrà di diritto componente del Consiglio Regionale/Interregionale fino al Congresso successivo, anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o generale regionale. Analogo principio di permanenza nella struttura di ultima elezione vale anche tra Segretarie/i SAS e Segretario di Presidio.

L'elezione di una/un Segretaria/o SAS o Segretario/a di Presidio a Segretario/a generale o componente di Segreteria a livello superiore non comporta la decadenza dalla ultima carica rivestita qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la carica che ha consentito l'elezione stessa; sono fatti ovviamente salvi i casi di incompatibilità previsti.

CONSIGLIO GENERALE

ART. 17 Composizione numerica, presenza femminile, eleggibili, partecipanti con voto consultivo

(Vedi articoli 20, 29 e 42 dello Statuto)

Il Consiglio Generale è costituito da:

- n. 20 Segretarie/i generali regionali/interregionali di cui alla lettera a) dell'art. 29 dello Statuto;
- n. 1 Rappresentante interregionale eletto dal rispettivo Consiglio direttivo
- n.11 Rappresentanti regionali/interregionali elette/i dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali/Interregionali sulla base di una/un rappresentante ogni 1500 iscritte/i e/o frazione pari o superiore a 750, risultanti dalla chiusura tesseramento dell'anno precedente il Congresso.

Le risultanze, per il Congresso 2017, sono riportate nella tabella seguente:

Piemonte n. 1

Lombardia n. 2

Veneto n. 1

Emilia Romagna n. 1

Toscana n. 1

Lazio n. 2

Campania n. 1

Puglia n. 1

Sicilia n. 1

- n. 44 Componenti elette/i dal Congresso Nazionale tenendo conto della Rappresentanza delle grandi Aziende/Federazioni;
- la Responsabile del Coordinamento nazionale Donne

In caso di candidate/i a parità di voti, avrà la preferenza quella/o con la maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

Ciascun genere dovrà essere rappresentato all'interno del Consiglio Generale in numero almeno pari al 20% del totale degli eletti.

Possono essere eletti tutte/i le/i socie/i della FLAEI, tranne coloro che sono già di diritto componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a), b) e c) del presente articolo, dato il disposto dell'art. 20 dello Statuto.

Ai lavori del Consiglio Generale partecipano, con voto consultivo: la/il Presidente dei Sindaci, la/il Rappresentante dei Giovani e quella/o dei Quadri, una/un Rappresentante dell'Assistenza-Socialità (FISDE, CAN-ARCA) ed una/o della Previdenza (FOPEN, PEGASO), il Presidente di A.Di.G.E. (Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Enel) nonché i designati dal Comitato Esecutivo nazionale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

ART. 18 Supplenti, revoca, graduatoria esaurita

(Vedi articolo 29 dello Statuto)

Per ognuna/o dei componenti il Consiglio Generale di cui alle lettere a), e b) e c) dell'art. 29 dello Statuto dovrà essere nominata/o dai rispettivi Consigli Direttivi una/un "supplente" per i casi di giustificata assenza dalle riunioni di Consiglio Generale.

Le/I rappresentanti Regionali/Interregionali di cui alla lettera c) possono essere revocate/i e sostituite/i, durante la vigenza del mandato, dai rispettivi Consigli Direttivi.

Qualora la graduatoria del Congresso Nazionale dovesse essere esaurita, si procederà alla sostituzione mediante nomina fatta dal Consiglio Generale.

ART. 19 Prima convocazione, presidenza

(Vedi articolo 28 dello Statuto)

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

ART. 20 Convocazione ordinaria e straordinaria

(Vedi articolo 28 dello Statuto)

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

ART. 21 Presidenza

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria nazionale.

ART. 22 Comunicazioni della Segreteria Nazionale

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni inerenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria nazionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso, o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

ART. 23 Sostituzione Probiviri e Sindaci

(Vedi articoli 27, 38 e 45 dello Statuto)

Il Consiglio Generale in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

ART. 24 Sfiducia agli Organi esecutivi

(Vedi articoli 17, 27 e 28 dello Statuto)

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 28 dello Statuto.

Alla convocazione provvede la/il Segretario/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione provvede la/il Segretario/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

ART. 25 Regolamento Congressi ed elezione delegati

(Vedi articoli 22, 27, 64 e 65 dello Statuto)

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione delle/dei delegate/i ai Congressi Territoriali di Presidio Regionali/Interregionali e Nazionale.

Approva lo schema di regolamento dei Congressi succitati.

La convocazione dei Consigli Direttivi per la convocazione dei Congressi delle strutture interessate da processi di accorpamento è affidata alla relativa Struttura superiore.

ART. 26 Commissioni consiliari

(Vedi art 27 dello Statuto)

Il Consiglio Generale si articola in Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Le/i componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria nazionale.

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 27 *Composizione numerica e sostituzioni*

(Vedi articolo 32 dello Statuto)

Oltre alle/ai componenti la Segreteria nazionale, costituiscono il Comitato Esecutivo Nazionale n. 31 membri componenti elette/i dal Consiglio Generale e la responsabile del Coordinamento donne nonché da eventuali designati dall'Esecutivo nazionale come coordinatori di Aziende pluricontratto (multiutility, ecc.) o Referenti Aziendali.

Qualora si verificano vacanze tra le/i componenti eletti, il Consiglio Generale provvederà alla sostituzione tramite elezione effettuata su specifico ordine del giorno di una propria sessione.

ART. 28 *Convocazione, ordine del giorno, istruttoria commissariamento*

(Vedi articoli 31 e 48 dello Statuto)

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e alla nomina di un Commissario di cui all'art. 48 dello Statuto.

ART. 29 *Presidente*

(Vedi articolo 31 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o, se previsto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno delle/dei componenti la Segreteria nazionale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

ART. 30 *Segreteria Nazionale*

La Segreteria Nazionale è composta da tre a cinque segretarie/i, compresa/o la/il Segretaria/o Generale e l'eventuale Segreteria/o Generale Aggiunta/o.

Qualora la base associativa FLAEI comprenda una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI**ART. 31 Termini presentazione e definizione ricorsi in prima istanza**

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il limite perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della denuncia.

I limiti di cui al primo comma ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'art. 44 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

ART. 32 Termini presentazione e definizione ricorsi in seconda istanza

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

Avverso il provvedimento di prima istanza è ammesso il ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, al Collegio dei Probiviri Confederale e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio, fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del presente regolamento.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 13 dello Statuto Confederale.

ART. 33 Presentazione e notifica ricorsi

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata A/R.

A tutte le parti va notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti il Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i controinteressate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza. Decorsi inutilmente i 10 giorni, il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

ART. 34 Riapertura procedimenti

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, la riapertura del procedimento per una eventuale riforma del lodo emesso può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

ART. 35 Sospensione cautelativa

(Vedi articoli 13 e 44 dello Statuto)

Qualora la/il socia/o, sottoposta/o a procedimento penale, venga, per misura cautelativa, sospesa/o a tempo indeterminato, il Collegio deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio per la ratifica.

Il Presidente del Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

ART. 36 Omessa denuncia

(Vedi articoli 44 e 47 dello Statuto)

Nelle ipotesi previste dall'art. 47 dello Statuto, la denuncia delle violazioni deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine, qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi del comma 2 del citato art. 47 dello Statuto, il Collegio per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 37 Articolazione periferica, accorpamento strutture, rappresentanza in organismi superiori, coordinamenti funzionali (Vedi articoli 4 e 52 dello Statuto)

Il territorio è diviso nelle seguenti strutture, corrispondenti a strutture regionali/interregionali e territoriali della CISL:

Strutture Regionali/Interregionali

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo-Molise, Umbria, Marche, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Presidi Territoriali

Il Presidio territoriale rappresenta un'articolazione organizzativa della struttura regionale costituita in relazione a specifiche situazioni periferiche e deliberati dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale competente.

Nelle strutture regionali/interregionali che non prevedono Presidi Territoriali le funzioni degli stessi sono assolte dalle rispettive strutture regionali/interregionali.

Nel corso del mandato congressuale il Consiglio regionale potrà stabilire l'istituzione del Presidio territoriale. L'ordine del giorno del Consiglio convocato al riguardo dovrà prevedere il punto "Costituzione Presidio territoriale". La delibera sarà valida se votata dai 2/3 del Consiglio stesso.

La rappresentanza nelle istanze confederali e in quelle FLAEI di livello superiore delle realtà territoriali che per mancanza di autonomia funzionale o per motivazioni organizzative vengono dichiarate superate nell'ambito di una UST – CISL è assicurata, con la stessa procedura di partecipazione ai congressi dell'Unione, dalle/dagli elette/i nelle assemblee congressuali di posto di lavoro (SAS) le/i quali appositamente convocate/i a loro volta in Assemblea Congressuale provvederanno agli adempimenti

Coordinamenti funzionali.

In relazione alle trasformazioni organizzative del settore e delle Aziende, il Consiglio Generale individuerà eventuali forme e metodologie di coordinamento per determinare la migliore efficacia dell'azione sindacale della Federazione.

ART. 38 Numero componenti elettivi nei Consigli Direttivi Regionali/Interregionali (Vedi articoli 4 e 53 dello Statuto)

Le/i componenti elettivi dei Consigli Direttivi Regionali/Interregionali:

- da 5 a 11 per Strutture fino a 200 iscritti/e;
- da 7 a 13 per Strutture da 201 a 400 iscritte/i;
- da 9 a 15 per Strutture da 401 a 600 iscritte/i;
- da 11 a 17 (25) * per Strutture da 601 a 1000 iscritte/i;
- da 13 a 19 (30) * per Strutture da 1001 a 2000 iscritte/i;
- da 15 a 21 (40) * per Strutture con oltre 2000 iscritte/i.

* Vale per le strutture che hanno superato i territori

In fase di trasformazione in nuove Strutture Regionali Uniche sarà possibile concordare con la Segreteria Nazionale eventuali deroghe in funzione del numero delle ex Strutture Territoriali superate e per la dimensione della struttura. Anche le strutture Interregionali potranno concordare con la Segreteria nazionali eventuali deroghe.

Non meno del 40% delle/degli elette/i deve essere espressione delle SAS e/o delle/degli elette/i nelle RSU/RSA

Il numero delle/degli iscritte/i è quello risultante dalla chiusura del tesseramento dell'anno precedente l'effettuazione del Congresso.

ART. 39 *Composizione Segreteria Regionale/Interregionale*

La Segreteria Regionale/Interregionale, in quanto regionalizzata, è composta da tre a cinque segretarie/i, compresa/o la/il Segretaria/o Generale e l'eventuale Segreteria/o Generale Aggiunta/o.

Qualora la base associativa FLAEI di riferimento comprenda una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

ART. 40 *Composizione delle Assemblee/Consiglio di Presidio Territoriali*

(Vedi articoli 4 e 55 dello Statuto)

Le Assemblee/Consiglio di Presidio Territoriali sono composte dalle/dai Segretarie/i SAS e dalle/dagli elette/i su lista FLAEI delle RSU/RSA dell'area di riferimento iscritti alla FLAEI, nonché dalla Responsabile del Coordinamento Donne eletta dall'Assemblea/Consiglio stessa. Inoltre, nelle realtà con oltre 1.500 iscritti, anche da una parte elettiva di Consiglieri pari a 42.

ART. 41 *Nuovi Organismi, Commissione adeguamento organizzazione*

(Vedi articoli 4 e 52 dello Statuto)

La composizione, i tempi e le modalità di costituzione degli Organismi che il Consiglio Generale dovesse prevedere, a norma dell'art. 52 dello Statuto ed a modifica dell'Organizzazione periferica di cui all'art. 36 del Regolamento di attuazione, in conseguenza di riassetto delle Aziende del Settore e/o per effetto dell'articolazione categoriale e territoriale della CISL, saranno deliberate a seguito di apposita istruttoria e proposte formulate dalla specifica Commissione. Detta Commissione dovrà formulare le ipotesi di adeguamento dell'organizzazione periferica entro 6 mesi dal suo insediamento.

COOPTAZIONI

ART. 42 Regole e numero massimo cooptazioni

(Vedi articoli 29, 53, 55 e 58 dello Statuto)

Su proposta delle rispettive Segreterie, gli Organismi deliberanti possono, per particolari esigenze e con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3, chiamare a far parte degli stessi, a parità di diritto, nuove/i componenti di provata capacità e competenza in numero non superiore a 1 per le Strutture con numero di iscritte/i da 201 a 400, a 2 per le Strutture con numero di iscritte/i da 401 a 600, a 3 per le Strutture con oltre 600 iscritte/i e a 5 per il Consiglio Generale. Le strutture regionali/interregionali che hanno una presenza diffusa di Società diverse, potranno convenire con la Segreteria nazionale eventuali deroghe.

RAPPRESENTANTE FNP

ART. 43 Partecipazione ai Consigli Direttivi

(Vedi articoli 29 e 53 dello Statuto)

Ai lavori dei Consigli Direttivi Regionale/Interregionale e Generale partecipa, con voto consultivo, una/un rappresentante della FNP all'uopo designato a norma dell'art. 21 dello Statuto confederale.

DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI

ART. 44 Scelta candidature, designazione rappresentanti e loro obblighi

(Vedi articoli 30, 54 e 59 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo Nazionale, i Consigli Direttivi Regionali/Interregionali e le Assemblee/consiglio di Presidio Territoriale sono competenti:

- a) a decidere in merito alla scelta delle/dei candidate/i delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai corrispondenti livelli;
- b) a designare, sentite le strutture interessate e previa istruzione atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designata/o ai parametri di cui alle successive lettere a), b) e c), le/i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista per legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:
 - la massima funzionalità degli organi sindacali;
 - il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
 - la piena autonomia del Sindacato.

La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente gli organi designanti circa l'attività svolta e ricevono dagli stessi o dalla Segreteria dei corrispondenti livelli, le istanze relative al loro mandato.

TRATTAMENTI ECONOMICI

ART. 45 Caso aspettativa, collaboratrici/collaboratori, gratuità cariche

(Vedi articoli 30 e 59 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo nazionale e analogamente quelli Regionali/Interregionali stabiliscono il trattamento economico da riservare - per l'esplicazione della loro attività alle/ai componenti la Segreteria che siano in aspettativa, nonché alle/ai collaboratrici/collaboratori.

Ad eccezione dei casi su citati, per tutte le cariche di qualsiasi grado o livello vige il Regolamento economico approvato dal Comitato Esecutivo nazionale.

GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO

ART. 46 Responsabilità e obblighi dirigenti politici e strutture

(Vedi articoli 35, 73 e 74 dello Statuto)

Le strutture nazionale, e regionali/interregionali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con la struttura sindacale di appartenenza per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/i dirigenti politiche/i rispondono personalmente, altresì nei confronti delle strutture stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave e, quindi, per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture a tutti i livelli dovranno identificare la/le/il/i responsabile/i del trattamento dei dati personale degli iscritti a norma di quanto previsto dalla Legge 675/96 (privacy).

Le strutture a tutti i livelli, se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente, sono tenute ad indicare nei termini di legge al Garante la/il responsabile del trattamento dei dati (L. 675/96).

Analogamente, le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).

ART. 47 Bilanci

(Vedi articoli 27, 30, 39, 55, 57 e 73 dello Statuto)

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture in conformità del programma di contabilità definito dalla Confederazione e fatto proprio dalla FLAEI, nonché delle norme diramate.

I bilanci devono essere verificati dai Revisori dei Conti Regionali/Interregionali o dal Collegio Nazionale dei Sindaci, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento economico FLAEI, devono essere approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- a) entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle strutture territoriali alla struttura regionale/interregionale, ed alla UST-CISL di appartenenza;
- b) entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle strutture regionali/interregionali alla struttura nazionale, ed alla USR-CISL o USI-CISL di appartenenza;
- c) entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla struttura nazionale alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

Entro il 30 aprile la struttura nazionale dovrà trasmettere alla Confederazione, Servizio Ispettivo, il bilancio consolidato della Federazione.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e con le modalità di cui sopra non possono beneficiare di agevolazioni finanziarie concesse dalla Federazione e possono essere sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto confederale e dal suo Regolamento di attuazione.

La Segreteria Nazionale ogni anno pubblicherà “on line” il bilancio consolidato e, ogni due anni, predisporrà il bilancio sociale della Federazione.

MANDATO COMMISSARIALE

ART. 48 Durata mandato e proroga

(Vedi articoli 44, 48, 49 e 50 dello Statuto)

La/Il Commissaria/o deve provvedere al suo mandato promuovendo tutte quelle iniziative intese a ricostituire gli organi democratici entro un anno dall'insediamento.

Qualora non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere - entro il termine assegnato - alla ricostituzione degli organi, la/il Commissaria/o può chiedere al Comitato Esecutivo una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre i 6 mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, qualora gli organi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o successivamente alla decadenza sono nulli e gli effetti sono allo stesso imputabili.

Il Comitato Esecutivo Nazionale, preso atto dell'avvenuta decadenza, provvede a nominare una/un Commissaria/o ad acta con il compito di provvedere a tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di 90 giorni dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

In tal caso, il termine di 15 giorni di cui all'art. 44 dello Statuto decorre dalle date di emissione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

ART. 49 Compiti del Commissario e pronuncia Proviviri

(Vedi articoli 44, 48 e 50 dello Statuto)

La/Il Commissaria/o prevista/o dall'art. 48 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale.

Il Collegio dei Proviviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio dei Proviviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento degli organi.